

CXCIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Congedi	pag. 5213
Constatazione del numero legale (appello nominale per la)	5240
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1º febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416 A-bis e 316-bis-A). Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, che modifica i termini di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, circa le derivazioni di acque pubbliche (N. 451). — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali (N. 452) » (seguito).	5214
Oratori:	
BENSA	5214
BETTONI	5235
DE CUPIS, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	5225
GARAVETTI	5238
MORTARA, <i>ministro di grazia, giustizia e dei culti</i>	5228, 5237, 5239
PANTANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5218
POLACCO	5235, 5239
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i>	5235
ROTA	5238
(presentazione di)	5213, 5214
Interrogazioni (risposte scritte ad)	5240

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti i ministri delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

CENCELLI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori Balenzano, Dalla Vedova, Novaro, De Sonnaz e Triangi.

Se non si fanno opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati mi è pervenuto il seguente messaggio:

« Roma, 30 luglio 1919.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato la proposta di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo », approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1919, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« G. MARCORÀ ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva della trasmissione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 LUGLIO 1919

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, votato dalla Camera dei deputati, riguardante il « Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde ».

Pregherei il Senato di volerlo rimettere all'esame della Commissione di finanze e di dichiararlo d'urgenza; e sarei grato se si volesse porre all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Mi unisco alla preghiera dell'onorevole ministro per chiedere all'illustrissimo Presidente di voler fissare la discussione di questo progetto per la seduta di sabato.

PRESIDENTE. Secondo il nostro regolamento, per ragioni di competenza, questo disegno di legge dovrebbe essere trasmesso agli Uffici, ed io avevo pensato di porlo per sabato all'ordine del giorno degli Uffici.

Il Senato però ha udita la proposta dell'onorevole ministro di volerlo rimettere all'esame della Commissione di finanze, per poter procedere con maggior rapidità.

Pongo quindi ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A bis e 316-bis-A — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, che modifica i termini di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del

decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, circa le derivazioni di acque pubbliche (N. 451). — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali » (N. 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1803 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche; — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, che modifica i termini di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, circa le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Signori senatori. Io spero che il Senato non mi ascriverà a colpa se, sopra un tema già così lungamente discusso, riprendo per breve tempo la parola; del resto siamo così in pochi, che è da ritenere che i presenti siano disposti a tutti i sacrifici. Vi sono costretto, perchè direttamente interpellato dal mio onorevole amico senatore Rolandi Ricci, ed anche perchè in molti modi tratto in causa dagli altri onorevoli senatori che presero la parola in argomento, e che tutti io debbo ringraziare per la loro estrema cortesia a mio riguardo.

L'onorevole relatore mi ha rivolto l'invito di ritirare l'ordine del giorno da me presentato assieme al collega Bergamasco, e che l'onorevole collega Rota ha autorevolmente appoggiato con la sua firma. Mi duole di non poter

aderire a questo invito. È un ordine del giorno di principio, di quelli che o non si presentano o, presentati, non si ritirano, salvo il caso che il proponente fosse stato convinto di essere caduto in errore dagli argomenti sentiti in contrario.

Ora, questa convinzione io debbo dire che nell'animo mio non si è affatto ingenerata. Di tutti i discorsi che abbiamo ascoltato, se se ne toglie quello dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha accettato a nome del Governo la paternità adottiva di questo figlio non suo, nessuno ha sostenuto la tesi della costituzionalità del decreto-legge.

L'onorevole Beneventano era, mi pare, sostanzialmente dello stesso nostro ordine di idee. L'onorevole Del Carretto non se ne è preoccupato, perchè ha esaminato il progetto dal lato esclusivamente tecnico. L'onorevole Carlo Ferraris non ha trattato la questione della costituzionalità, uscendosene col ricordo dell'aforisma: cosa fatta capo ha; ma egli che ha infiorato il suo discorso di tante frasi dantesche, mi permetterà di ricordargli che il divinò poeta, commentando questa frase, aggiunge « che fu il mal seme della gente tosca ». L'onorevole Polacco ha ritenuto che non si possa parlare di incostituzionalità sotto il profilo degli articoli 70 e 71 dello Statuto; ma ha accentuato che, secondo lui, non si verificavano quegli estremi di urgenza che solo possono giustificare la forma anomala del decreto-legge: il che sostanzialmente viene alle medesime conseguenze. L'Ufficio centrale ha persistito nella sua tesi, combattendo in proposito le argomentazioni dell'onorevole ministro per la grazia e giustizia. Il senatore Rota, con l'efficacia e la competenza della sua parola ha sostenuto l'ordine del giorno.

In questa condizione di cose, io dovrei dire che la mia persuasione, ben lungi dall'indebolirsi, si è anche rafforzata, nonostante la grande deferenza verso l'autorità e la profonda dottrina dell'unico dissenziente, il ministro di grazia e giustizia.

Per parte mia, persisto a ritenere che giustamente l'Ufficio centrale ha fatto appello all'art. 70 dello Statuto, e mi permetto di aggiungervi anche l'art. 71, perchè è mia opinione che l'uno e l'altro non siano che la manifestazione dello stesso pensiero liberalmente costituzionale. So benissimo che il po-

tere legislativo è onnipotente ed il giorno in cui una legge avesse ratificato l'operato del Ministero, nessuno potrebbe attaccare la validità e la retroattività di questa ratifica; ma intanto è sempre vero che nella legge fondamentale del nostro Statuto vi sono quelle due disposizioni ad ammonire il Governo che questo è un terreno interdetto all'azione del potere esecutivo.

Ma, come ho già detto, per me questo non esaurisce la questione e non ne rappresenta nemmeno il lato più importante. Il lato più importante va prospettato da questo punto di vista, che il decreto-legge in parola ha portato la mano sopra disposizioni di diritto sostanziale, che si riconnettono a quella che è la base giuridica sociale ed economica del nostro ordinamento di diritto, vale a dire la proprietà, per quanto si riferisce alla materia delle acque; che il decreto-legge ha portato la mano sulla costituzione e sul funzionamento dell'ordinamento giudiziario. E questo è un tema il quale per la sua stessa natura non può essere materia di decreto legge.

Quando l'egregio collega Polacco si riferiva, semplificando ed ammettendo in questo caso l'urgenza, all'art. 30 dello Statuto, che pure ha una disposizione speciale che interdice al potere esecutivo di imporre dei tributi, pare a me che consolidasse la tesi nostra; poichè, se è vero che nella nostra pratica costituzionale ci sono i cosiddetti decreti *catenaccio*, questi non sono leggi che in realtà abbiano conseguenze sostanziali, sono leggi interinali, provvisorie, provvedimenti di cautela. Le tasse, i tributi cominciano a percepirsi per impedire che, mentre si attende che il relativo provvedimento sia convertito in legge, esso venga da accorgimenti preventivi ridotto al nulla, o almeno per lungo tempo frustrato; ma ciò che in questo modo si percepisce viene accantonato per essere restituito il giorno che il Parlamento non convertisse in legge la proposta, e se ne sono già veduti in Italia dei casi pratici. Invece nel caso nostro, lo avete sentito ripetere fino alla sazietà, si sono volute creare e si sono create in effetto delle cose giudicate, si è arrivato a qualche cosa che ha tutto il carattere del definitivo e qualche volta dell'irrimediabile. Ora che questo si faccia proprio in tema di disposizioni fondamentali del diritto pubblico e

privato, è quello che a me è sembrato e continua a sembrare intollerabile.

Ho sentito dire che in fin dei conti vi sarà il modo di aggiustare la soma per via, che si potranno ammettere degli emendamenti, che soprattutto, ed in questo erano concordi i senatori Ferraris e Rolandi Ricci, si potrà fare una larga parte all'assegnamento di congrue indennità.

Ora, onorevoli colleghi, se noi ci mettiamo sul terreno delle indennità, neghiamo la pubblicità e la demanialità di quelle acque per la cui privazione diamo l'indennità a colui che la subisce; quando abbiamo una disposizione che dice, la tale acqua è di demanio pubblico, con ciò stesso noi la sottraiamo interamente a qualunque ragione del privato, noi riconosciamo che il privato non può essere, nè proprietario, nè munito di un titolo qualunque di diritto civile sopra l'acqua stessa. Ed è precisamente la conseguenza a cui necessariamente arriveremo, se accetteremo la definizione delle acque pubbliche che è data nel progetto di legge, anche emendato come lo vorrebbe attualmente il Ministero, togliendo la menzione dell'acquisto futuro dell'attitudine ad essere di pubblico interesse. Fino a tanto che noi poniamo, non la natura intrinseca di un'acqua determinata, come finora è avvenuto, ma la sua attinenza con l'interesse pubblico, come base della demanialità, noi arriviamo con questo alla negazione del diritto privato sulle acque, a cui si riferisce la disposizione; e in realtà alla negazione di un qualunque diritto privato, perchè non c'è più acqua al mondo, specialmente sorgiva, la quale non sia suscettibile di essere utilizzabile in un pubblico interesse.

Ora, io ammetto benissimo che in una legge si possa assicurare all'uso del pubblico anche l'acqua privata, quando il pubblico interesse lo richieda, anzi sto per dire che non vi sarebbe bisogno di una legge nuova, perchè ciò è conforme al diritto vigente. Se si vuole questo diritto intensificare nel vantaggio pubblico e facilitare l'appropriazione pubblica delle acque che a questo si prestino, non ci sarà nulla a ridire in proposito. Ho già detto essere mia convinzione che l'acqua, meno di qualunque altra cosa materiale, si adatti alla perfetta appropriazione privata; che l'acqua è qualche cosa in sé che sempre ha una correlazione con la grande solidarietà degli interessi della ragione pubblica.

e privata, in contrapposto a quelli dei singoli. Io sarei disposto ad accettare un sistema che in materia d'indennità così fatte non andasse tanto in là, quanto possono andare i principi generali della espropriazione, particolarmente per quelle acque che ancora non sono state utilizzate dal loro proprietario; perchè, se è vero che nella proprietà si deve sempre più riconoscere una funzione sociale, se è vero che colui il quale non utilizza la proprietà sua e comprende lo *jus abutendi* in un senso di vero e proprio abuso, non è meritevole della protezione della legge, dovrà anche esser vero che ogni qualvolta si abbia ad indennizzarlo della ragione pregiudicata si debba aver riguardo al valore concreto e non a quello potenziale della cosa. Ma questo che ha che fare, egregi colleghi, con la distinzione fra le acque pubbliche e private?

Il giorno che si è detto: le tali acque, e col progetto si dice « tutte le acque » (è l'ideale vagheggiato dall'onorevole De Cupis) sono pubbliche, non si può trattare nè di misura d'indennità, nè di temperamento tra gli interessi sociali e quelli individuali. L'interesse sociale assorbe l'altro. Certamente il decreto-legge queste cose non le diceva, gliele fa dire la relazione dell'Ufficio centrale; ma l'Ufficio centrale non ha fatto altro, se non che ritornare ai corretti canoni della tecnica legislativa, e togliere dal regolamento, dove la disposizione si era inclusa, tale disposizione, per riportarla al suo posto, cioè nella legge. E anzi, occasionalmente, dirò che io credo che uguale lode meriti l'Ufficio centrale per aver ricondotto alla legge tutta la parte della regolamentazione della procedura, perchè il diritto formale, diceva benissimo l'onorevole Rolandi Ricci, è garanzia del diritto sostanziale, ed è diritto quanto quello sostanziale. Era stata una incongruità di più, secondo il mio modo di vedere, di mandare al regolamento la procedura del tribunale delle acque; e non dubitate onorevoli colleghi, che la burocrazia si era sufficientemente sbizzarrita in quel regolamento; non è più tale la redazione attuale, ma ci si era scritto che il tribunale delle acque ha sede nel palazzo di giustizia, si era determinato l'orario della cancelleria, per poco non si aggiungeva che il portiere dovesse preferibilmente chiamarsi don Pasquale. (*Si ride*).

Ma, checchessia di tutto questo, ritorniamo

sempre alla questione di principio. Poteva ciò che si è fatto farsi con un decreto-legge? C'era l'urgenza che lo potesse giustificare? Io non sono favorevole a parecchi tra i principi informatori della legge, ma se anche ritenessi la legge in sé buonissima, non muterei il mio avviso sulla questione preliminare. Non doveva il Governo di sua sola autorità sancire e mettere in applicazione questo decreto; non doveva perseverarvi anche dopo che era stato autorevolmente avvertito dei dubbi che questo decreto aveva fatto sorgere in seno alla Commissione a cui il Senato ne aveva affidato l'esame. Lo avete sentito, l'Ufficio centrale per bene due volte pregò il ministro di soprassedere al funzionamento della nuova giurisdizione dei tribunali delle acque; gli disse: applicate pure il regime delle nuove concessioni, tutto questo rientra nell'organismo normale di un decreto-legge, tutto questo potrà essere un mezzo salutare di preservarsi contro i danni che già per troppo lungo tempo erano invalsi; ma non c'è necessità di guerra la quale richieda il nuovo tribunale e la nuova procedura. Se il sacro fiume del Piave è stato coi petti dei nostri fanti eroici il baluardo d'Italia, non è certamente perchè fosse stato sottoposto alla giurisdizione del tribunale delle acque.

Il ministro, nella sua strapotenza ministeriale, rispose: « Il decreto c'è, ed io continuo ad applicarlo ». Ed ora ci sentiamo dire: « cosa fatta capo ha ».

Intendiamoci, onorevoli colleghi; il giorno in cui si proponesse una sanatoria per ciò che si è fatto nel frattempo, io non le negherei il mio voto, perchè, pur disapprovando l'operato del Governo, credei opportuno che ad impedire maggiori perturbamenti a questa sanatoria si addivenisse; ma dichiarando però *punto e basta*, e cominciando col proclamare che si è fatto cosa che la Costituzione non consentiva, e che nessuna pubblica urgenza giustificava.

Ho sentito dire: ma poichè c'è qualche cosa di irrevocabile, qualche cosa che ormai appartiene al passato, facciamo delle raccomandazioni, esprimiamo magari un nostro rammarico (è il concetto dell'onorevole relatore e dell'onorevole collega Polacco), ma andiamo innanzi e vediamo di apportare alla legge, se ne è meritevole, tutti i miglioramenti a cui si presti, senza proclamare che per una parte di essa,

per la parte più vitale, si nega il passaggio alla discussione degli articoli.

Ora, noi abbiamo già un esempio in quello che è avvenuto, di quello che potrebbe avvenire in altre circostanze; noi abbiamo il fatto che or ora ricordava e che fu riferito dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che il ministro, anche avvertito dei dubbi che si erano sollevati sulla costituzionalità del suo operato, non ha voluto soprassedere. E credete voi, onorevoli colleghi, che una platonica dichiarazione di non consenso nell'operato del Governo potrebbe costituire un'utile precedente per impedire che nuovi inconvenienti del genere avessero a verificarsi?

L'idea del ministro proponente la si comprende quando si pensi a quali dottrine fosse la sua mente informata. Egli ha scritto apertamente e con una lealtà che lo onora, che vedeva in questa legge un avviamento alla *nazionalizzazione* delle acque; e questo voi lo avete sentito ripetere con compiacimento dall'on. senatore De Cupis, il quale, del resto, sopra ad ogni appartenenza delle acque allo Stato aveva manifestato in dotti scritti la sua opinione.

Quindi avete avuto la perfetta confluenza fra il ministro e l'ex avvocato generale erariale, i quali (credo) partendo non dagli stessi punti sotto l'aspetto politico, si sono trovati riuniti in questo concetto; e aggiungo che, lo comprendo agevolmente questo concetto in un ex avvocato generale erariale; perchè la costante difesa degli interessi pubblici, l'averne perpetuamente per tanti anni sostenute le ragioni di un unico cliente, non può a meno che addurre ad una siffatta unilateralità di vedute. Si potrà rispondere che forse noi assuefatti invece a difendere l'interesse dei singoli, possiamo avere una mentalità dominata da una corrente opposta, e non nego che ciò possa anche astrattamente essere vero; però altro è avere una grande quantità e diversità di persone e di interessi da rappresentare e da difendere, altro avere sempre la medesima, colla onesta intenzione che l'accompagna e che la ingigantisce sempre, di compiere opera proficua facendo in ogni caso e sempre prevalere l'interesse collettivo sull'interesse del singolo; opinione che tanto più può trascinare colui che la professa, in quanto non solo è onesta, ma completamente disinteressata.

E, a questo proposito, io debbo ricordare che l'onorevole ministro guardasigilli ha rammentato la valida opera prestata nella formazione di questo decreto legge e del relativo regolamento dal nostro illustre collega senatore Giovanni Villa, al quale ha inviato un affettuoso saluto. A questo saluto come a quello che l'onorevole relatore ha mandato a Giannetto Cavalasola, onore del Senato, io mi associo con tutta l'anima. In Giovanni Villa del resto, non solo come tutti noi io ammiro un'altissima mente e un altissimo carattere, ma a questo sentimento si associano quelli di una antica e fervidissima amicizia personale.

Ma, detto ciò, io non credo di far torto all'amatissimo collega, se soggiungerò che molto prima di appartenere alla pubblica amministrazione egli ha sempre nella sua dottrina giuridica manifestato delle tendenze che direi piuttosto statolatriche, e forse, non ostante i grandi meriti che lo contraddistinguono, egli non era la persona la più indicata per scrivere una legge e per ideare una giurisdizione dinanzi alla quale avrebbe dovuto quotidianamente sostenere egli l'interesse dello Stato.

Ma, checchessia di ciò, l'importante per ora e per quanto si riferisce all'ordine del giorno da me e da altri colleghi proposto, è questo: poteva una cosa simile, senza dubbio profondamente innovatrice dei principi ricevuti finora, avente una ripercussione sopra tutta la compagine del nostro pubblico e privato diritto, essere imposta coattivamente sotto la forma del catenaccio? Io rispondo di no, anche se la legge fosse stata in se stessa ottima, perchè il sistema seguito non è correttamente costituzionale.

Se noi pieghiamo il capo e ci rimettiamo a delle dichiarazioni puramente teoriche, non arriveremo ad un pratico e serio risultato.

In un'operetta francese c'è il personaggio di un sovrano allegro, Pistacchio XIV se non mi sbaglio, il quale, sentendosi accusare di abuso di potere risponde: « ma a che mi servirebbe il potere se io non ne abusassi? » È la tendenza insita a tutti coloro che sono depositari di una forte, di una intensa potestà.

Il buon regime costituzionale stabilisce precisamente delle norme di equilibrio e di contrappeso, perchè questa tentazione non venga, o se pure qualcuno a questa tentazione ceda,

sia subito richiamato alla retta via. Il giorno in cui noi non facessimo altro se non manifestare dei dubbi o dei rammarichi ma, poi andassimo oltre, naturalmente non dico l'attuale Governo ma un Governo X qualunque che avesse voglia di scombussolare la compagine politica con dei decreti-legge, direbbe: noi facciamo pure, strilleranno un po', ma in fondo sono buona gente, ci seguiranno. Ed allora il proposito enunciato in quei versi del Pulci, che l'onorevole Rolandi-Ricci citava ieri per sé, diventerebbe la divisa del Governo: « un'altra volta farò peggio ». (*Approvazioni*).

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, quantunque io abbia l'onore di parlare per la prima volta in Senato e l'ampiezza della materia inviterebbe a farlo, io non infliggerò all'Alto consesso un ponderoso discorso di minuta analisi, e mi guarderò soprattutto di farlo sugli argomenti di carattere giuridico, che sono stati così ampiamente svolti durante la discussione.

Le dotte relazioni, i discorsi non meno dotti e brillanti che sono stati pronunciati in quest'aula su tale argomento lo hanno illustrato sotto i suoi vari aspetti in modo tale che il Senato ne ha già una visione chiara e completa.

Quanto agli altri aspetti del disegno di legge, mentre mi riservo sulle questioni specifiche di parlarne occorrendo anche minutamente durante la discussione degli articoli, mi limiterò per ora a dar chiarimenti sui principali rilievi che furono fatti in talune di esse per esporre indi il pensiero del Governo sul complesso problema dal suo punto di vista politico, sociale ed economico.

Le due principali obiezioni sollevate contro il presente disegno di legge riguardano la giurisdizione speciale e la proprietà privata.

L'egregio senatore Bensa, rievocando con parola alata la mirabile fase storica dell'ostruzionismo, mi rivolse un caldo appello a tutela, ora come allora, delle fondamentali garanzie statutarie del diritto pubblico italiano, ripetendo, con simpatica mossa oratoria il grido di « parli Pantano ». Ed io, rivolto all'eminente collega che mi stava accanto, soggiunsi

subito: « Parli Mortara » che in seno al Gabinetto rappresenta l'espressione più alta e più pura della tradizione giuridica italiana. E Ludovico Mortara parlò, come egli sa, lucidamente, degnamente. Qualunque mio intervento in merito guasterebbe la bellezza della sua risposta, e sarà egli che risponderà alle contro osservazioni fattegli durante la discussione.

Per quel che poi più direttamente mi riguarda nell'appello a me rivolto dal senatore Bensa per la contraddizione nella quale sarei caduto tra allora ed ora, dirò alla fine del mio discorso. Per ora desidero sgomberare il terreno dalle altre precipue obiezioni fra cui preminente quella relativa ad un temuto attentato alla proprietà privata. Critiche affacciate sotto diverse forme e sopra diversi articoli e per ragioni diverse. Dalle brevi ma precise risposte che darò ai singoli oratori che le sollevarono, si vedrà come la legge, integrata dagli opportuni emendamenti da me proposti concili armonicamente gl'interessi privati con l'interesse pubblico, in modo da eliminare in proposito ogni più lontano dubbio o timore.

Cominciamo dalle obiezioni sollevate dall'onorevole senatore Beneventano. Premesso che con gli emendamenti apportati agli articoli 12 *bis* e *ter* - i quali fanno obbligo al Governo di rinnovare la concessione purchè persistano i fini della derivazione - le concessioni a titolo perpetuo, come fu ammesso da vari oratori, non subiscono menomazioni di sorta, ecco ciò che posso dire all'onor. Beneventano sulle sue altre osservazioni, diremo così collaterali.

La limitazione proposta col mio emendamento all'art. 2, circa i caratteri che definiscono l'acqua pubblica, basta ad assicurare che solo per ragioni di grande e generale interesse si procederà all'iscrizione di nuove acque negli elenchi di acque pubbliche. Inoltre il mio emendamento all'art. 3 *bis* assicura all'antico proprietario il tranquillo godimento dell'uso, in virtù della concessione che egli potrà ottenere con esclusione d'ogni altro concorrente, e che sarà rinnovata ove non ostino ragioni di pubblico interesse. Che se sorgerà una domanda di più vasta utilizzazione incompatibile con l'utenza preesistente legittimamente costituita, l'art. 21 del progetto tu-

tela largamente gl'interessi dell'antico utente, poichè il nuovo concessionario « deve a sua cura e spese fornire all'antico utente una corrispondente quantità di acqua o di energia, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi dell'utente preesistente ».

Praticamente non resterà dunque altra limitazione nei diritti dell'antico proprietario se non quella dell'immutabilità dell'uso cui l'acqua era destinata. Ma anche questo mutamento può essere accordato, in base all'articolo 24, presentando regolare domanda di variante alla concessione primitiva.

Tutelate così le alte ragioni di sovranità dello Stato sulle acque considerate come un bene comune, nulla turberà il buon uso che gli utenti a qualunque titolo continueranno a farne.

Tengo poi a dichiarare al senatore Rota che se il Senato dovesse accordare la perpetuità dell'uso agli utenti per titolo legittimo, di ritornare cioè al testo primitivo anzichè contentarsi degli emendamenti da me proposti, io accoglierò volentieri la proposta che egli facesse e che fu da lui già avanzata nella Commissione del dopo guerra, di parificare cioè agli utenti per titolo legittimo quegli utenti per possesso trentennale, che ottennero regolarmente il riconoscimento dell'uso in base alla legge del 1884. E, se egli seguirà gli emendamenti da me proposti ai vari articoli, si convincerà, io spero, che la legge presente, nel tutelare i diritti sovrani dello Stato, non vuole essere per nulla la legge di confisca che egli teme.

Altra forma di attentato alla proprietà è quella segnalata dal senatore Polacco nel passaggio allo Stato senza indennizzo di tutte le opere di sbarramento e di dedizione delle acque. Ora tale disposizione si fondava sul concetto che il concessionario potesse trarre un grande utile dall'esercizio della derivazione, tale cioè, da consentirgli senza grave sacrificio l'accantonamento di una lievissima percentuale annua per l'ammortamento delle spese di costruzione. Riconosciutosi più tardi che nell'esecuzione degli impianti l'interesse pubblico è grandissimo, mentre è discutibile la convenienza economica dei privati, si è cercato di orientare la legislazione in un senso diverso. Voi ne avete un

primo esempio nelle disposizioni del capo secondo, « laghi e serbatoi artificiali », che prevedono il sussidio dello Stato alle opere d'invassamento delle acque fino a colmare il *deficit* del piano finanziario. Posso annunziare che in un disegno di legge, di cui dirò più avanti, che sarà presentato al Parlamento, si provvederà ancora più largamente e più semplicemente, sussidiando qualunque nuovo impianto idro-elettrico e concentrando l'aiuto statale nei primi quindici anni, cosicchè l'industria idro-elettrica ne venga sorretta nel periodo in cui si incontrano quasi tutte le spese, senza possibilità di collocamento della totale energia producibile.

Coi provvedimenti sul laghi e con questi altri generali sugli impianti il Governo ritiene che il concessionario possa, senza grave sacrificio, accantonare annualmente quanto occorre per ammortizzare il capitale impiegato nelle sole opere di derivazione, mentre le altre saranno dallo Stato riscattate, secondo l'emendamento proposto all'art. 12, al valore di stima.

E, quanto agli antichi impianti pei quali lo Stato non darà sussidi, si tenga presente che essi furono costruiti in condizioni economiche favorevolissime, che avranno una complessiva durata di concessione largamente maggiore dei nuovi, che è di sessanta anni, beneficiandosi inoltre delle mutate condizioni che consentono di vendere la energia a prezzi più alti che avanti la guerra; e, poichè innanzi a sè avranno circa sessanta anni per ammortizzare solo una parte del costo dell'impianto, possono affrontare senza grave sacrificio la lievissima spesa annua dell'ammortamento.

Il senatore Ferraris fece due importanti rilievi. Il primo di essi riguarda la incompatibilità della responsabilità ministeriale coll'obbligo di doversi attenere al parere conforme del Consiglio superiore delle acque. Ora è a sapersi che la introduzione nel decreto luogotenenziale della necessità per il Ministro di attenersi al parere del Consiglio superiore, fu determinata non dalle sole ragioni illustrate dal senatore Rolandi Ricci, e cioè dalla convenienza di sottrarre la delicata materia al pericolo dell'arbitrio ministeriale. Più forte ragione fu la seguente: mentre prima la materia delle concessioni era sottoposta ad una serie di pareri e di nulla osta da parte dei vari Mi-

nisteri, con le nuove disposizioni procedurali; per ragione di brevità, si concentrò la competenza per l'emissione del decreto nel ministro dei lavori pubblici, ma si introdussero nel Consiglio superiore i rappresentanti dei vari Ministeri interessati, potendosi così fare a meno dei pareri isolati o dei consensi di ciascuno.

Il ministro dei lavori pubblici ritenne pertanto, e fu doverosa correttezza, di non potersi sostituire la propria decisione a quella emanata dal Consesso nato appunto per concentrare e semplificare l'esame di tutte le amministrazioni interessate. Non c'è dubbio d'altra parte che il sistema proposto, il quale del resto non è senza precedenti, possa dar luogo in qualche caso e col tempo ad inconvenienti. La libertà del ministro di non fare è praticamente vana quando una decisione qualunque si impone, e il non prenderne nessuna costituisce la peggiore decisione. Sembra al Governo che un semplice temperamento basti ad eliminare ogni inconveniente. Si potrebbe cioè introdurre una disposizione generale che faccia obbligo al ministro, nel caso in cui voglia provvedere diversamente del parere del Consiglio superiore, di emettere un decreto motivato su decisione del Consiglio dei ministri.

Quanto all'altra obiezione sollevata dal senatore Ferraris circa la dicitura dell'art. 4, si tratta di un puro errore tipografico che omise l'inciso « alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento ». Alla omissione si ovvia con un emendamento già proposto, onde l'intero articolo, conformemente al testo inserito nella *Gazzetta Ufficiale* suona così: « La sovvenzione potrà elevarsi al disopra di lire 8000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idro-elettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo di cui al Regolamento ».

E veniamo all'emendamento proposto dal senatore Del Carretto, che tanto giustamente si occupa e preoccupa dell'agricoltura. Io ho il piacere di potergli dire che il suo desiderio di

favorire le applicazioni elettriche all'agricoltura, in conformità dei nuovi orizzonti aperti alla produttività agricola, era stato anticipatamente soddisfatto, ed in misura anche più larga di quella da lui desiderata, col disegno di legge concordato col mio collega per l'agricoltura, disegno di cui dirò più avanti, e che sarà in questi giorni presentato alla Camera. Tale disegno di legge impone la fornitura di energia prodotta con i nuovi impianti, a favore dei lavori agricoli fino al 10 per cento della quantità producibile, e alle condizioni dell'utente più favorito.

Inoltre, gli utenti di energia per i bisogni dell'agricoltura avranno un premio dallo Stato in ragione dei kilowatt-ora consumati, e forti sussidi sono accordati per le linee di distribuzione. Queste facilitazioni saranno accordate a tutti gli utenti agricoli, e non soltanto ai comuni attraversati dalle linee, trattandosi di un interesse generale da tutelare, quello della maggiore produzione agricola.

Non posso chiudere questa mia rapida escursione nel campo dei rilievi specifici, senza dire una parola circa un grave addebito sollevato dall'onorevole Rolandi Ricci sul conto del mio egregio e valoroso predecessore onorevole Bonomi, ed intorno al quale accennò anche ora il senatore Bensa. Ho voluto assumere subito le necessarie informazioni, le quali m'impongono il debito di dare in proposito i seguenti chiarimenti. È stato ampiamente esposto dal relatore che l'Ufficio centrale del Senato non riuscì, malgrado le più vive insistenze, ad ottenere dal ministro del tempo la sospensione dell'applicazione del decreto luogotenenziale nella parte relativa all'istituzione del tribunale delle acque.

Indipendentemente dalla questione sostanziale, sulla costituzionalità o meno della nuova giurisdizione, io non vorrei che il Senato resti sotto l'impressione di un'ingiustificabile ostinazione del mio valoroso predecessore, mentre egli invece fu mosso da ragioni di grande peso, e che rivestivano nelle condizioni speciali del tempo veri caratteri di superiore necessità. Erano già in vigore due decreti luogotenenziali in materia di derivazioni, emessi dai ministri Ciuffelli e Bonomi, e destinati a facilitare per quanto era possibile la procedura delle nuove concessioni in vista dei bisogni

urgenti della guerra; ma le semplificazioni della procedura non bastano se non ad ottenere i decreti di concessione, e finché questa non viene liberata dalle opposizioni dei terzi, che possono condurre perfino all'annullamento del decreto, nessun concessionario si slancia alla rapida esecuzione delle costosissime opere, col rischio di doverle poi distruggere. Parve quindi savio proposito, ed il Senato spero farà omaggio alla obiettività e gravità delle ragioni che lo giustificarono, di liberare al più presto con rapidità di procedura e sicurezza di giusta decisione il concessionario da ogni preoccupazione sulla validità dell'atto di concessione, sia nei rapporti con l'amministrazione concedente, sia nei rapporti interni con i terzi interessati. Posso assicurare il Senato che malgrado le semplificazioni con la nuova giurisdizione introdotte, ancora oggi alcune concessioni non vengono eseguite perchè tuttora pendenti le controversie sulla validità dei decreti, o sulla lesione presunta dei diritti altrui. Abbreviare la procedura delle concessioni, e lasciare immutata l'antica non brevissima decisione delle controversie amministrative e giuridiche, doveva apparire estremamente pericoloso in quei momenti nei quali ogni mese d'indugio era un danno sicuro.

Giustificato così, com'era mio dovere, l'operato del mio predecessore e sgombrato il terreno dalle questioni specifiche, entriamo in un campo più largo e comprensivo.

E, poichè ho accennato, rispondendo ai vari oratori, ad altri progetti di legge di imminente presentazione al Parlamento in piena armonia con quello oggi in discussione, mi sia permesso anzitutto di informare il Senato di che precisamente si tratti.

Convinto dell'assoluta e urgente necessità che si proceda alla costruzione di nuovi impianti idroelettrici e si facilitino le applicazioni della energia prodotta specialmente nelle lavorazioni agricole, io presenterò fra giorni alla Camera un disegno di legge inteso a risolvere l'importante problema nel modo che le condizioni attuali dell'economia nazionale suggeriscono il più adatto.

L'applicazione del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664 sulle derivazioni di acque pubbliche ha dimostrato che del patrimonio idrico nazionale può essere utilizzata

con opere opportune una parte assai rilevante. Dalle domande di concessioni finora presentate in base al decreto citato, e già ammesse a istruttoria, si potrebbero ricavare oltre quattro milioni di cavalli di potenza, e le concessioni già accordate sotto l'impero di quel decreto ammontano già a 800 mila cavalli.

Se è stata così fervida l'iniziativa privata nell'escogitare le nuove utilizzazioni possibili attraverso soluzioni talvolta arrischiate, ma assai spesso felici e geniali, non per questo può dirsi che sarà altrettanto pratica e sicura la esecuzione degli impianti progettati.

Le cause di questa situazione anormale sono ormai ben note, per le indagini che ne è stata fatta in molte pubblicazioni tecniche ed economiche; ma fra tutte predomina la persuasione che si è andata formando nel campo dei competenti: che a misura che aumenta l'interesse pubblico per l'esecuzione delle opere di derivazione, sia in quanto provvedano indirettamente alla sistemazione dei corsi d'acqua o rendano possibili grandi opere di irrigazione, sia in quanto permettano di produrre grandi quantità rilevanti di energia elettrica, va sempre più diminuendo la convenienza economica per i privati di affrontare le formidabili spese di costruzione col semplice corrispettivo di guadagni assai limitati e lontani. Un grande impianto idro-elettrico, a parte gli interessi passivi durante l'esecuzione, impone quasi fin dal primo giorno dell'entrata in funzione, la totalità delle spese annue normali, e cioè quella per interessi, manutenzione, imposte e personale, anche se della totale energia producibile può essere venduta solo una parte; se tali spese sono come oggi di tale entità da rendere alto il prezzo dell'energia vendibile anche vendendola tutta, le previsioni economiche divengono assai gravi nei casi in cui sia dubbio il possibile collocamento dell'energia producibile.

La legge dispone in modo efficace perchè si pronuncii la revoca delle concessioni di derivazioni non eseguite nei termini stabiliti; ma non sarà la revoca sistematica delle concessioni accordate che invoglierà altri richiedenti ad eseguirle, quando la non convenienza economica dell'impianto avrà persuaso il primo concessionario a rinunziarvi.

E, poichè è ormai un interesse politico ed economico di carattere generale che almeno i meno

onerosi di quegli impianti si comincino ad eseguire, appare evidente la necessità che lo Stato intervenga con opportune forme transitorie di aiuti diretti ed indiretti, nella persuasione che il sacrificio temporaneo della pubblica finanza sarà largamente compensato dai grandi benefici che ne verranno all'economia nazionale.

A questo fine mirano le disposizioni del disegno di legge già pronto che presenterò, come dissi, tra giorni alla Camera: disegno inteso a stimolare la produzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica con tre ordini di provvedimenti: 1° facilitazioni e sovvenzioni ai concessionari di derivazioni per impianti idroelettrici indipendentemente dagli scopi ai quali è destinata l'energia; 2° sovvenzioni per le linee di trasporto dell'energia, con particolare riguardo alle reti di distribuzione per piccole potenze destinate agli usi dell'agricoltura e delle bonifiche; 3° sovvenzioni a favore di coloro che si serviranno dell'energia idro elettrica per i lavori del terreno e di raccolta o per opere d'irrigazione.

Confortato in tale disegno di legge del consenso del ministro del tesoro e degli altri miei colleghi del Governo, confido che non mancherà ad esso l'approvazione del Parlamento, e che dalla cura assidua di cui lo Stato intende circondare ogni fonte di ricchezza e di lavoro proficuo, sappiano i cittadini trarre nuovo vigoroso impulso alle iniziative e alle opere tanto necessarie per la ricostruzione dell'economia nazionale.

Integrando armonicamente il presente disegno di legge con siffatti provvedimenti, il Parlamento darà al problema idrico ed idro-elettrico — in cui il Paese ripone tante e così legittime speranze — quell'unità organica e legislativa indispensabile al suo rapido ed efficace svolgimento per tutte le multiformi ed ardite iniziative rese necessarie alla riscossa della vita economica nazionale nella marcia verso i suoi nuovi destini.

All'unità del problema idrico e idroelettrico deve corrispondere armonicamente l'unità di tutto quanto il problema economico nazionale, cioè la necessità di far convergere tutte le forze ad un unico fine; quello cioè di produrre, produrrà ad ogni costo, produrre più che si può come meglio si può se veramente l'Italia vuol raccogliere i frutti della sua vittoria e

salvare se stessa da un irreparabile disastro. Perchè l'Italia, è bene dirlo francamente, non produce abbastanza, nè per mangiare, nè per vestirsi nè per progredire. Ora ad un paese che si trova in siffatte condizioni non sono più sufficienti i treni-omnibus nel campo del lavoro: gli sono necessari i treni accelerati! Non gli è consentito di chiudersi entro l'ambito dei binari comuni: gli occorrono vie nuove, nuovi campi e nuovi sforzi propulsori di produzione e di ricchezza. E, per convincere il Senato che ciò che io oggi qui dico non è l'espressione di un momentaneo impulso dell'animo sotto l'assillo dei nuovi incalzanti bisogni della vita nazionale, ma antico, profondo convincimento, mi sia permesso di ricordare come fin dalla prima volta che io ebbi l'onore di salire al potere esso fosse in cima dei miei pensieri, talchè posi all'onor. Sonnino come condizione *sine qua non* per la mia accettazione la immediata presentazione di un disegno di legge per la colonizzazione interna. E nel presentarlo alla Camera illustrai la necessità e la possibilità ad un tempo di aprire accanto alle magnifiche rinnovate energie industriali del paese, nuove sorgenti di vita nella vecchia terra, nella sacra terra fonte eterna di inesauribili ricchezze. Ma per farlo bisognava affondare profondamente l'aratro, morale e materiale nelle esigenze intorpidite e nelle terre, non solo in quelle incolte ma anche in quelle non abbastanza coltivate. E fra le varie iniziative coordinate attorno a questa idea madre, il concetto sociale ed economico ad un tempo di sfollare le grandi agglomerazioni di lavoratori dai grandi centri del Mezzogiorno, per portarne una parte verso le campagne deserte e ripopolarle, mercè la creazione di numerose apposite borgate, indispensabili ad un'opera di vera efficace colonizzazione interna. Allargando e intensificando così il campo della produzione agricola si sarebbe aperto contemporaneamente alle industrie del settentrione segnatamente nel Mezzogiorno un più vasto e sicuro campo di consumo; mentre, alla lor volta, nel rigoglio dei centri industriali avrebbero trovato i prodotti del Mezzogiorno un sempre maggior consumo. Condizione di cose fattasi oggi più assillante dinanzi alla minaccia di tutta una nuova ringagliardita politica di protezionismo larvato o palese di tutti i paesi; talchè i mercati di consumi inter-

nazionali si andranno sempre più restringendo, ed è nell'ambito stesso della vita nazionale che le sue crescenti energie produttive potranno e dovranno trovare vicendevolmente il loro maggior centro di consumo.

La Sezione della Commissione pel dopo guerra presieduta dal senatore Tittoni, che portò nello studio dei problemi agricoli ad essa affidati il più vivo e prezioso interessamento compresa di questa impellente necessità nazionale propose che il progetto di legge sulla colonizzazione interna da me ripresentato alla Camera insieme ad altre proposte economiche, fosse da questa staccato e portato alla discussione del Parlamento con carattere di urgenza. Il che fu fatto con voto unanime della Commissione parlamentare che ha in esame il mio complesso progetto di legge: *Preparazione economica nazionale*. Esso è infatti all'ordine del giorno della Camera, ma senza la più lontana speranza che possa venir discusso in quest'ultimo affaticato scorcio dei suoi lavori.

Pur troppo, l'importanza di prepararsi in tempo ad affrontare i problemi del dopo guerra o non fu compresa affatto, o assai limitatamente o assai tardi dai governanti del nostro paese. Un breve accenno ai caldi reiterati appelli, con cui da semplice deputato cercai di vincere questa fatale impazienza di governo farà forse comprendere al Senato il perchè del calore vibrante col quale invoco che si ripari in parte con rigide e larghe provvidenze al tempo perduto. Quando il 23 dicembre 1915 sollevai infatti per la prima volta tale questione alla Camera prospettando i gravissimi pericoli dell'impreparazione, l'onorevole Salandra, allora Presidente del Consiglio mi rispose che la migliore preparazione era la vittoria. Egli ha dovuto sperimentare a Parigi che dalla sola vittoria non abbiamo raccolti i frutti nè sul terreno politico nè su quello economico. Più tardi appena sorto il Ministero Boselli tornai alla carica, pregando, scongiurando, riassumendo i pericoli del ritardo a provvedere in questi due brevi periodi che mi permetto di leggere al Senato stralciandoli dal mio discorso pronunziato alla Camera il 22 marzo 1917:

« Non vi è tempo da perdere. Che se la conflagrazione europea ci sorprese impreparati, essa ci lasciò tuttavia, auspicci uomini ed eventi, il tempo necessario per apparecchiarsi a par-

tecipare degnamente alla grande contesa. Ma se la pace dovesse coglierci anche essa impreparati, la impreparazione in questo caso, oltretanto un errore senza perdono, costituirebbe per l'Italia un danno irreparabile.

« Un danno irreparabile: dappoichè prima ancora che virtù di popolo, sapienza di Parlamento e genialità di uomini di Stato, superando le formidabili difficoltà finanziarie ed economiche ereditate dalla guerra, riuscissero a trasfondere del sangue rutilante nelle vene del paese anemico, il posto che ci sarebbe spettato di pieno diritto sulla via dei commerci e della espansione mondiale lo troveremmo già occupato da coloro che di noi più previdenti avessero saputo accendere l'ipoteca sul futuro con opportuni e virili apprestamenti ».

Purtroppo, noi cominciamo a scontare amaramente nell'ora angosciosa che attraversiamo questa impreparazione: ora angosciosa nella quale con sapiente audacia dobbiamo raddoppiare, triplicare gli sforzi richiesti dalla gravità della situazione.

I problemi si affollano in modo impressionante e tumultuoso.

Avete sentito l'altro giorno il senatore Bettoni, che ha dato al problema dell'emigrazione tanta parte del suo fervido ingegno e della sua eletta operosità, richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra uno dei lati di quel formidabile problema, sulle nuove correnti dell'emigrazione che da prevalentemente transoceanica si avvia a divenire prevalentemente europea con nuove finalità ed esplicazioni irte di incognite nei riflessi della vita nazionale.

L'illustre senatore Bodio che vedo qui presente con piacere e che fu uno dei più forti propulsori della legge sull'emigrazione, insieme con me e con l'onor. Luzzatti, preoccupato anche lui vivamente dei nuovi aspetti del formidabile problema, venne ultimamente, quale presidente della sezione che si occupa dell'emigrazione, nella Commissione pel dopo guerra, a prospettarmi tutta la gravità della situazione creata al paese dall'altezza dei salari nei rispetti dell'emigrazione; giacchè mentre ne arresta la corrente non dà affidamento che la terra e l'officina offrano la possibilità di assorbirle in paese, sia pure temporaneamente, allorchè tutte le classi lavoratrici avranno lasciato le bandiere; sia per la gravità del problema

in sè, sia perchè aggravato della insufficienza delle materie prime e della grande difficoltà di procurarsele non solo, ma di farle arrivare in tempo sul mercato del lavoro.

In questa condizione di cose, se noi vogliamo realmente non soccombere nella grande lotta internazionale, abbiamo bisogno di fare un estremo sforzo per produrre, produrre di più, produrre in qualunque modo. Ed in questo altissimo compito il Ministero dei lavori pubblici sente tutta la eccezionale responsabilità che gli spetta.

Io considero infatti il Ministero dei lavori pubblici come una specie di stazione di smistamento dove i reduci dal fronte possano, appena, smobilitati trovare una prima tappa di prossima occupazione, per poi avviarsi gradualmente verso altri campi di lavoro specializzato. Ed è con questo obiettivo che il Ministero si adopera con lena affannata ad accendere in fatto di opere pubbliche focolari di attività in ogni parte d'Italia, dando la preferenza a tutte quelle opere che abbiano per obiettivo di favorire direttamente o indirettamente la produzione nazionale.

Contemporaneamente, per favorire ed intensificare un'azione rapida e multiforme di lavoro, il mio Ministero, mentre da un lato si è assunto di prendere in consegna da quelli della guerra e del tesoro tutte le teleferiche esistenti in zona di guerra onde utilizzarle a preferenza in quelle parti d'Italia che sono prive di rapidi mezzi di trasporto, sta in pari tempo esercitando largamente il diritto di opzione riconosciuto ai vari Ministeri sul materiale bellico o ad esso affine destinato all'alienazione, onde servirsene per assicurare subito i mezzi di trasporto e mezzi d'opera ovunque si svolgano lavori pubblici sotto l'azione diretta o indiretta dello Stato.

E debbo a questo proposito ringraziare il ministro della marina per aver messo a mia disposizione tutti i numerosi *hangar* di cui dispone per eventuali depositi di materiale sia provvisori che permanenti. Tuttociò vi dice, onorevoli senatori, come è perchè fra le provvidenze atte ad alimentare, o a suscitare dovunque le fonti del lavoro e della produzione, io metta fra le più urgenti anche quelle che riflettono lo sviluppo delle forze idriche ed idroelettriche.

Questo mio stato d'animo spiega come io

abbia assistito con diletto grande e con insegnamento proficuo alle brillanti disquisizioni giuridiche, che si sono svolte nella presente discussione, ma non senza subire contemporaneamente la strana sensazione di trovarmi come in un recinto chiuso, in cui il Senato, immerso nelle sue dotte e sapienti elucubrazioni giuridiche, svolgesse la propria azione quasi tagliato fuori dalla vita febbrile del resto del paese che, affaticato ed incalzato da problemi i quali non tollerano più remore di sorta, procede con ritmo accelerato alla loro risoluzione, e mal comprenderebbe che la piena esplicazione di una delle leggi più necessarie alla sua ricostituzione economica, quale è quella che noi discutiamo, possa subire un ulteriore arresto per dispute giuridiche, sia pure rispettabilissime, ma che non possono e non debbono vulnerare l'essenza della legge stessa.

D'altra parte, onorevole Bensa, poichè in ogni caso il trionfo della sua tesi pregiudiziale non impedirebbe al decreto-legge di continuare a funzionare, che cosa potrebbe ottenere con l'eventuale trionfo della sua proposta se non d'impedire che tale funzionamento si svolga in modo più organico e fecondo?

Io lo ringrazio di avere rievocato quel periodo storico in cui il Parlamento, salvaguardando con una mirabile pacifica lotta le libertà fondamentali del popolo italiano, chiudeva per sempre l'era dei tentativi reazionari aprendo definitivamente i cancelli alle nuove feconde energie della vita nazionale. Ma la formidabile contesa fra i detriti del passato e i germogli dell'avvenire si spostò dal campo politico in quello economico, dove alle prorompenti energie fanno argine ancora le viete pastoie di un esagerato formalismo e i riflessi di un persistente misoneismo che solo la lenta azione dello spirito pubblico e una geniale azione di Governo andranno a mano a mano modificando.

In quest'opera di graduale rinnovamento tengono il primo posto i problemi della produzione e fra questi quelli idrici e idro-elettrici di capitale importanza. D'onde la necessità di affrettarci. Fra il periodo evocato dal senatore Bensa e questo i termini sono invertiti: allora l'ostruzionismo era un arma di guerra, la sola possibile per salvare il paese dal ciclone reazionario; ora una politica rapida e vigorosa soltanto può salvarci dal pericolo dell'ostruzio-

nismo delle materie prime che sarebbe fatale al progresso del paese. Allora si trattava di salvaguardare le conquiste della civiltà; ora si tratta invece di conquistare le vie nuove dell'avvenire nel ritmo della vita sociale ed economica dei popoli ovunque più accelerati. Bisogna mettersi al passo degli altri se non vogliamo restare nelle retrovie del progresso che sospinge uomini e cose nelle nuove vie aperte dalla guerra all'attività umana.

Si corregga, si integri per quanto è possibile, senza vulnerarne l'efficienza, il disegno di legge. Vi sarà tempo e modo di colmarne mano per via le deficienze e di correggerne i difetti soprattutto al lume dell'esperienza; ma non si ritardi per carità di un'ora sola al paese il beneficio di provvidenze animatrici delle sue forze produttive, ristoratrici delle sue fortune. Mentre noi discutiamo, alla Camera dei deputati si vota il passaggio dagli articoli nella discussione della riforma elettorale; riforma non puramente formale, ma rinnovatrice, suscitatrice di nuove energie politiche, ispirata alla necessità di far fluire flotti di vita nuova nella Camera, di far sì che tutta la vita del Paese, ritemprata dai nuovi sacrifici e dalla rinnovata coscienza del popolo italiano, venga integralmente rispecchiata nel Parlamento. Ebbene, ciò che la Camera fa in questo momento sul terreno politico lo faccia il Senato sul terreno economico, votando questa legge destinata ad essere elemento di poderosa propulsione nel campo del lavoro e della produzione nazionale. Sarà suo vanto averlo fatto, ed il Governo, io specialmente, avremo a titolo del più insigne onore l'aver potuto cooperare con l'alto Consesso al raggiungimento di un così altissimo fine. (Approvazioni).

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale.* Onorevole ministro, non posso tacerle che le parole con le quali, con lodevole spirito di solidarietà, ella ha creduto di prendere la difesa del suo predecessore per la resistenza opposta all'Ufficio centrale del Senato nel desiderio che questo aveva espresso che fosse sospesa l'applicazione del decreto in vista della questione che si sollevava sulla sua costituzionalità, ha per un momento scosso l'animo del-

l'Ufficio con ingrata sorpresa, in quanto parve dapprima che le sue parole fossero dirette ad una smentita che avrebbe certamente ferito l'Ufficio centrale, e me più particolarmente, che di quella pratica fui intermediario fra l'Ufficio centrale e il ministro. Ne siamo stati però tosto rassicurati quando abbiamo inteso volgere le sue parole a dare una spiegazione, la quale consisteva in un apprezzamento di opportunità che ha condotto il suo predecessore a resistere alla domanda che gli si faceva.

E passi la spiegazione, ma ovvia si presenta l'osservazione che ogni ragione di opportunità non doveva nell'animo del ministro tanto valere da passar sopra ad una questione che ogni altra assorbiva in ordine di diritto, e che, trascurata, poteva dar luogo a difficoltà e conseguenze gravissime, quali sono quelle che ora appunto minacciosamente si presentano. E guardi, onorevole ministro, che l'Ufficio centrale non mancò per mio mezzo di far comprendere al ministro del tempo quali avrebbero potuto essere le conseguenze della esecuzione del decreto.

Ma, purtroppo, il ministro fu sordo. Ed io tengo a dichiarare, ed è appunto per ciò che ho chiesto la parola, che tutto quanto si legge su questo punto nella relazione dell'Ufficio centrale è stato scritto a relazione mia di quello che era passato fra me e il ministro.

Ma, poichè il ministro del tempo è stato spinto alla esecuzione del decreto da sue ragioni di opportunità, non doveva chiuder gli occhi ad altre ragioni di opportunità che diversamente potevano consigliarlo. E a questo proposito l'Ufficio centrale spera che all'onorevole ministro qui presente non sia sfuggita l'opera posta da questo Ufficio per fare che questo disegno di legge potesse con maggiore facilità essere accettato dai due rami del Parlamento. Il Senato dirà quanto in ciò sia stato l'Ufficio centrale fortunato, ma si dovrà ben riconoscere che ogni studio è stato posto per fare che il disegno di legge rispondesse sostanzialmente alle intenzioni di chi lo proponeva con la minore offesa possibile del privato interesse.

Io avevo chiesto la parola però prima che l'onorevole ministro parlasse, perchè l'illustre senatore Bensa, carissimo amico, accennando alla opinione che fu ivi da me fugacemente accennata della possibilità di un ulteriore passo

nella proclamazione della demanialità delle acque, ha voluto farmi l'onore di far menzione dei miei studi anteriori, e particolarmente di uno che fu da me pubblicato or fa circa dieci anni, essendo io ancora ancora avvocato erariale. Ed io lo ringrazio delle amichevoli parole con le quali quel mio scritto ha rammentato; però, poichè non ha voluto omettere di far notare che quello scritto l'ho io pubblicato tenendo ancora la carica di avvocato erariale generale e che ad abbracciare quella opinione, che non è certo la comune, io potessi essere stato indotto dalla abitudine della difesa costante di un solo cliente, lo Stato, io non posso contro questo suo pensiero non insorgere. No, onor. Bensa, non è così e io la prego di credere che difetto dell'animo mio è propriamente quello della più semplice obiettività.

Sono stato avvocato erariale generale, e mi piace di poter dire davanti al Senato quello che sento di potere affermare senza mancare alla modestia, perchè risponde alla verità: cioè che a quell'ufficio ho dato tutto me stesso, tutto quanto potevo dare di mia energia, di mia volontà, e con un sentimento, con una coscienza, con uno zelo di pubblico servizio, che certamente non mi mette al disotto di nessuno. Ripeto, o signori, che ciò affermando no, non parmi di venir meno al sentimento di modestia che deve ciascuno osservare parlando di sè, imperocchè io ciò dico per indi subito affermare che non perciò io sono uno statolatra: no, no, fedele all'antica tradizione giuridica italiana non ho fatto mia, pure essendo avvocato erariale, la teoria che lo Stato è il diritto; ma questa io tengo che il diritto è nello Stato. La parola diritto prende posto un grado sopra a quello della parola Stato, poichè essa siede a lato della parola umanità. L'idea assoluta del diritto non la crea lo Stato; lo Stato la trova, la fa sua, la riconosce, plasmandola alle necessità della vita civile; ma alla verità intrinseca della medesima lo Stato non può fare sfregio; ed è perciò che giustamente da Cicerone avvertivasi: *omnia incerta sunt cum a iure discessum est*. Questa la mia teoria; e credo di potere affermare che io sono stato vittima delle idealità che mi conducevano all'esercizio delle mie funzioni.

Discepolo devoto ed affezionato di venerato maestro, persona che non può essere dimenticata.

cata per i suoi alti principi, per la sua dottrina, per impareggiabile rettitudine, Mantellini, primo istitutore delle Avvocature erariali, tenni sempre osservanza dei suoi insegnamenti; e suo primo insegnamento, scritto nelle sue relazioni, predicato nei nostri colloqui, fu sempre questo: Guardate che l'avvocato erariale deve essere prima magistrato che avvocato. Tutti voi sentite quanta sapienza civile e quale profondo sentimento di onestà in esso si contenga! e io vorrei che questo insegnamento fosse scritto a caratteri d'oro in tutte le camere degli avvocati erariali.

Il vero è questo, che io mi sono indotto a scrivere quel volumetto per la occasione che me ne porse la qualità di avvocato erariale per le molteplici e gravissime cause di acque che in quel tempo agitavansi.

Fui da ciò spinto a studiare severamente la questione; e tale studio mi portò a quella opinione, che splende ora in me di fulgida evidenza, che io ieri mi permisi di accennare al Senato; ma voglio che si sappia anche che nello studio che feci della questione, dopo avere superato le difficoltà che dalla dottrina tradizionale mi si opponevano, ebbi a vedere, e ne ebbi conforto e compiacimento, che io mi trovavo in compagnia di uomini preclari, di illustri maestri in diritto. Non dirò degli stranieri, che molti ve n'ha che tengono la stessa opinione, dirò soltanto dei nostri, persone che voi tutti conoscete: Giorgi, Scialoja, Quarta, che il Senato si onora di avere annoverato e di annoverare nella sua famiglia. Dirò che a tale opinione si sono conformate recenti legislazioni: vi si è conformata la Spagna nel Codice del 1889, vi si è conformata la Francia che con apposita legge ha modificato gli articoli 640 e 641 del suo Codice per adattarvi tale pensiero.

L'onorevole amico Bensa ieri mi diceva scherzando; ecco il bolscevico del Senato! Onorevole Bensa, il bolscevismo non è in Spagna, non è in Francia, e non sarà in Italia se quella teoria un giorno prevarrà.

Aggiungerò altre poche parole. Voi non vedete che tutte le difficoltà di questo disegno di legge provengono dalla necessità di una definizione che non si può dare? Si chiede la definizione delle acque pubbliche: qual è? Difficilissima; e il legislatore, il Bonomi, ad esem-

pio, nella sua relazione disse chiaramente che non averla data per le difficoltà immense che incontrava, e che aveva perciò seguito l'esempio dei suoi predecessori.

Ma vedete però incongruenza: il legislatore dice di non saper dare tale definizione; ma intanto egli la chiede a tutti quei funzionari del Genio civile, che saranno incaricati della formazione degli elenchi delle acque pubbliche; la chiede a tutti i membri del Consiglio superiore delle acque che delle controversie che possono sorgere sugli elenchi debbono occuparsi; la chiede a tutti i membri del tribunale delle acque che su tali controversie debbono giudicare. Ora questa prima difficoltà, che mette il legislatore in contraddizione con se stesso non vi avverte che nella dottrina vi è un difetto, qualche cosa che manca o qualche cosa di eccessivo rispetto alla sostanzialità del diritto? Io ho questa opinione che può certo essere discutibile; ma prego l'onor. Bensa a credere che la mia non è una dottrina bolscevica.

BENSA. Non ho mai detto questo.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ella me lo ha detto celiando, ed io della celia mi prevalgo con innocuo abuso.

Ma voglio anche tranquillizzare un poco i colleghi che tanto si mostrano preoccupati di questo disegno di legge, perchè ritengono che non rispetti abbastanza i diritti privati. Accenno a ciò per dire che anche con quella mia teoria che taglierebbe dalla radice le difficoltà che si presentano per la discriminazione delle acque, gli usi non dovrebbero aver mai menomazione nella misura in cui furono costituiti, ed in cui le ragioni di pubblica necessità potrebbero ancora farli sussistere. Ma, da ciò che attraverso i molti parlari ho potuto raccogliere, a me pare di apprendere che in fondo si vorrebbe aver qui, nella nuova legge, qualche cosa che rendesse più stabile, meglio sancita di quel che ora sia la sicurezza del possesso delle acque.

Non è possibile che a così alti giureconsulti quali son quelli che hanno preso la parola in questa grave discussione, non appaia in suo giusto valore il titolo primitivo dell'uso di un'acqua. Ma, via, vediamo: in che consiste questo titolo? In un atto di concessione fatta dal signore del tempo: un imperatore forte, un

margravio, un barone di spada o di pastorale, che, come spesso accadeva, avrà remunerato servizi resi, dando possessi di terre con annessi corsi di acqua: *cum omnibus villis, agris, molendinis, opificiis et cum omnibus aquarum cursibus*.

Or facciamo il caso che quelle autorità fossero ancora in vigore, e ci deliziassero anche nell'ora presente. Credono forse coloro che sono in possesso di quei corsi di acqua, che quell'imperatore, quel barone in persona dei loro successori s'intende, non potrebbe dir loro: quelle acque di cui vi feci concessione servono ora ai bisogni del mio Stato? Potrebbe dirlo benissimo, perchè, è cosa risaputa, la concessione di cosa pubblica porta sempre con sé la condizione della risolvibilità.

E quel Signore sarebbe certo men riguardoso che non lo Stato presente.

E quali sarebbero le conseguenze? diverse, necessariamente, secondo i termini con i quali la concessione fu fatta; e siccome si è parlato di corrispettivi dati, converrebbe vedere quale genere di corrispettivo fu dato; e non sarebbe per noi il caso di indennità, ma di restituzione di ciò che fu dato. E non sarebbe nemmeno impossibile che quel Signore che di quel che si sia pagato, il possesso del fondo aveva già dato sufficiente retribuzione.

Invece ora che cosa si vorrebbe? Una dichiarazione espressa che tutte le acque una volta concesse sono immutabilmente in possesso, senza alterazione possibile, nelle mani di coloro che attualmente ne godono. È un po' troppo. A questa esagerazione del diritto privato, il presente disegno di legge mette una regola, affinché in nome del diritto l'interesse privato non sopraffaccia.

Onorevoli colleghi, io non posso essere sospettato di attentare alla proprietà privata; informato a principi di conservazione e di ordine no, non posso essere messo fra gli scamicciati dell'ora presente. Tuttavia io mi rendo pur conto dei presenti bisogni della società civile, e sento il dovere di ogni cittadino di rispettare queste supreme ragioni, e di piegare il proprio spirito a qualche sacrificio morale, che si congiunge non di rado al sentimento dell'interesse. E mi associo alle parole dell'onorevole ministro per invocare il consentimento di tutta quanta la nazione a cooperare, nel momento grave che

volge, all'azione del Governo per tutto ciò che può fare risorgere le forze della nazione. Penso che industria, commercio, agricoltura tutto deve essere messo in valore, tutto deve rivelare il nostro profondo intendimento di produrre; e se ciò imporrà qualche rinunzia ai nostri sentimenti, renderà necessario il sacrificio di qualche nostro bene, non dimentichiamo che l'interesse della Patria è pure il nostro interesse. (*Approvazioni*).

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per quanto le parole dell'onorevole collega ministro dei lavori pubblici abbiano sufficientemente, anzi esuberantemente, spiegato il pensiero del Governo e risposto agli oratori che hanno fatto opposizione pregiudiziale all'esame di questo disegno di legge, pure, sia per qualche cortese allusione personale avvenuta durante la discussione, sia anche per una riserva che l'onorevole collega dei lavori pubblici ha voluto includere nel suo discorso, prego il Senato di accordarmi pochi minuti di benevola attenzione.

Una cortese allusione alla mia persona di studioso, anzi che di ministro e di uomo pubblico, è stata fatta ieri dall'onorevole senatore Carlo Ferraris, il quale ha richiesto la mia opinione di professore intorno all'opportunità del doppio grado di giurisdizione. Risponderò per prima a questa questione, che sembra secondaria e che anzi sarebbe molto secondaria di fronte all'atteggiamento preso da chi si oppone perfino al passaggio alla discussione degli articoli di questo progetto, perchè non troverei modo di incastonare questa risposta nel seguito delle mie considerazioni. Il senatore Carlo Ferraris domandava il pensiero del professore Mortara intorno a questo punto, e cioè al mantenimento del doppio grado nei giudizi speciali contemplati dal progetto. Per rispondergli mi si permetta di leggere l'ultima manifestazione del mio pensiero come professore sopra questo argomento, consegnata in quel mio trattato di procedura che è stato cortesemente ricordato dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale senatore Rolandi Ricci:

« I legislatori non hanno fino ad ora superato la grande difficoltà che incontra il disegno di

abolizione del secondo grado di esame delle liti ».

E, dopo avere accennato al processo evolutivo che si manifesta a questo proposito, soggiungo: « Non è mio intendimento azzardare pronostici; ritengo però verosimile che sebbene il rimedio dell'appello non sia destinato a scomparire da nessuno ordinamento di paesi civili per effetto istantaneo di radicali riforme, possa e debba perdere gradualmente terreno in virtù del progressivo miglioramento degli istituti giudiziari ».

Quindi su questo argomento io ho un'opinione ben definita. C'è una tendenza nella dottrina e nella legislazione diretta ad eliminare il doppio grado di giurisdizione, ma questa tendenza deve fare il suo corso come ogni processo evolutivo del pensiero e degli istituti. Oggi la nostra legislazione processuale generale ammette, anzi custodisce gelosamente, il principio del doppio grado di giurisdizione. È quindi ragionevole mantenerlo in un ordine speciale di giudizi che reclama tutte le guarentigie che l'ordinamento processuale riconosce all'amministrazione della giustizia.

Trovandomi oggi davanti ad un disegno di legge, in cui l'autorevole Ufficio centrale propone che il doppio grado di giurisdizione sia salvaguardato, non ho certamente motivo, neppure come studioso, di oppormi a questa proposta.

Abbiamo poi la grossa questione costituzionale sui decreti-legge e sui limiti della potestà di fare decreti-legge, sulla quale debbo all'Ufficio centrale uno schiarimento.

Ieri il relatore dell'Ufficio centrale ha voluto, per ragioni rispettabili di coerenza, rammentarmi che l'Ufficio centrale, specialmente nelle due relazioni, non aveva decampato neppure un momento dall'interpretazione dell'articolo 70 dello Statuto su cui ritiene fondarsi la tesi della incostituzionalità della istituzione del tribunale delle acque. Però io avevo detto il giorno avanti che non trovavo motivo di discutere, vorrei dire di accapigliarmi, se questa non fosse una parola poco parlamentare (e le condizioni dei nostri crani non lo rendessero impossibile), con l'Ufficio centrale, perchè dal momento che esso propone il passaggio alla discussione degli articoli ed a questi articoli propone emendamenti che completano la giuris-

dizione speciale, esso, in sostanza, dopo aver biasimato l'opera del Ministero che ci ha preceduto, accorda alla medesima un *bill* d'indennità. Questa è proprio la formula che bisogna tener presente; e il pronunciare questa parola mi richiama alla questione generale del decreto-legge, sulla quale parlerò molto brevemente, perchè non voglio infliggere al Senato una dissertazione di diritto costituzionale.

Abbiamo nello Statuto l'art. 3 che dichiara: « Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere »; e non vi è nessun articolo che deroghi all'art. 3 per qualsivoglia circostanza, per quanto straordinaria ed eccezionale.

Nessuno ignora che vi sono legislazioni, vi sono carte costituzionali, le quali contengono invece la deroga a questa disposizione, come la carta francese del 1814, la costituzione prussiana, la costituzione austriaca ed altre ancora, le quali sanciscono espressamente, per i casi di urgenza, la facoltà del potere esecutivo di sostituirsi al potere legislativo e di esercitarne le funzioni. Non solo il nostro Statuto non contiene questa deroga, ma i lavori di elaborazione dello Statuto, che sono stati conservati da un collega di cui da poco tempo abbiamo deplorato la perdita, il barone Manno, attestano che fu discussa la questione in seno di quel Consiglio di conferenza, che ne preparò nel marzo 1848 il testo; e fu escluso espressamente che si dovesse sancire nello Statuto qualsiasi deroga o riserva intorno alla piena esclusività del triplice organo, Monarchia e Parlamento bicamerale, nell'esercizio della funzione legislativa. Anzi vi fu un episodio, rammentato e illustrato nella pubblicazione del Manno, a proposito di un certo « jamais » che era nella carta costituzionale francese del 30, significante non si sarebbe dovuto giammai sospendere dal potere esecutivo l'osservanza delle leggi; e fu detto espressamente nel processo verbale della conferenza che il « jamais » era assolutamente inutile, perchè stava nella natura stessa delle istituzioni che si adottavano l'impossibilità che il potere esecutivo sospendesse l'osservanza delle leggi; e sospendere l'osservanza di una legge vuol dire revocarla, cioè compiere un atto di quella medesima volontà che ha sanzionato la legge.

L'articolo 5 dello Statuto dispone che il Re è il

capo del potere esecutivo; qui è appena necessario rammentare che l'evoluzione dei nostri istituti costituzionali ha trasferito il potere esecutivo dalla persona del Re al Gabinetto responsabile avanti il Parlamento, che copre assolutamente e interamente la figura del capo dello Stato. Al Re (ossia al Governo) appartiene il potere esecutivo; e nell'art. 6 si soggiunge: « Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne ». Questa clausola dell'art. 6 conferma il principio fondamentale dell'art. 3; il fare e modificare, o sospendere, le leggi appartiene esclusivamente al potere legislativo, cioè al Senato e alla Camera congiuntamente col Re. Nessuna parola, nessuna virgola nello Statuto deroga a questo principio. Per cui quando in Italia, e in circostanze non liete e non così tranquille dal punto di vista politico come quello nelle quali oggi si svolge la nostra discussione, hanno cominciato a spuntare decreti-legge che mettevano a repentaglio la libertà dei cittadini, qualche cosa più che la proprietà, la libertà, la sicurezza personale, forse anche la vita dei cittadini, perchè vi sono stati decreti-legge che hanno istituito tribunali militari con la facoltà ai Comandi di emettere bandi in conformità al codice penale dell'esercito, minacciando quindi anche la pena di morte da tale codice ammessa, mentre già era abolita nella legislazione ordinaria, quando vennero in discussione questi decreti-legge e si cominciò in Parlamento e nella dottrina a preoccuparsi di un tal fenomeno tanto contrario alla lettera dello Statuto, vi fu chi volle trovare nell'art. 5 dello Statuto, cioè nella formula: « Al Re solo appartiene il potere esecutivo, egli è il capo supremo dello Stato », intimamente, latentemente, compresa la facoltà di surrogarsi al Parlamento nell'esercizio della potestà legislativa. Ma questa opinione, che ebbe un certo seguito anche da parte di scrittori autorevoli, fu combattuta fortemente in base al testo stesso dello Statuto, perchè non sarebbe stato conciliabile l'art. 6 dello Statuto che vieta espressamente di sospendere l'osservanza delle leggi o di dispensarne, con un altro testo. In cui intenzionalmente, quasi per sottinteso, fosse stata lasciata la facoltà a quel medesimo potere esecutivo di sospendere l'osservanza delle

leggi o di dispensarne. Ed infatti non ebbe lunga fortuna quel tentativo d'interpretazione dell'art. 5, e si dovette convenire che lo Statuto non ammette i decreti-legge. Peraltro si dovette riconoscere che non solo in Italia, ma nella culla del diritto costituzionale, nella gran madre e gelosa tutrice delle garanzie costituzionali, in Inghilterra, il fenomeno dei decreti-legge era già stato avvertito, studiato e classificato.

Uno dei più valenti scrittori di diritto costituzionale, il Todd, scriveva: « Dall'epoca della rivoluzione del 1687 (dunque si risale un po' indietro) ogni qualvolta la Corona, in occasione di pubbliche necessità si peritò di emettere proclami reali, o decreti, che sembrassero sanzionare una deroga alla legge del paese, il Parlamento investigava attentamente la necessità in cui fosse stato il Governo di così procedere; e quando tali atti si dimostravano illegali ma giustificabili, si approvava un *bill* di indennità per esonerare dalla responsabilità tutti coloro che li avevano eseguiti ». Uno statista eminente, il Peel, su quest'argomento dichiarò nel Parlamento inglese: « I Governi, nei casi estremi, assunsero e assumeranno ancora un potere non sancito dalla costituzione, e si affideranno per ottenerne l'impunità al buon senso del popolo, convinto della necessità di obbedirgli, e alla buona volontà del Parlamento ».

Un altro eminentissimo statista inglese, il Pitt, formulò anche più incisivamente la teoria dei decreti-leggi con queste parole: « Trattandosi di sovrapporre l'arbitrio alla costituzione, occorre che il bene ricercato e il male da evitare siano ambedue proporzionatamente grandi ». Leggo queste citazioni di autorità inglesi in un libro nel quale poi parlando del nostro Statuto, e della mancanza di legittimazione dei decreti-legge in qualsiasi testo di esso, stanno scritte queste parole: « Si tratta sempre di atti, viziati da eccesso di potere, sempre compiuti in violazione di qualche legge, per lo meno violano sempre gli articoli 3 e 6 dello Statuto; non potrebbe adunque esserne mai negato in sede di giustizia amministrativa l'annullamento se non vi ostasse l'insindacabilità dell'atto politico. Ma se la loro giustificazione deve essere anormale, cercata nella necessità non nella legittimità o costituzionalità, diventa chiaro che formano una categoria a parte, sottratta alla

disamina della potestà annullatrice della giurisdizione contenziosa amministrativa ».

In questo stesso libro, dopo il ricordo dei tristi precedenti degli stati di assedio del '62 in Sicilia e del '99 in molte provincie d'Italia, sta scritto:

« Il pretesto dell'urgenza fu invano tentato per imporre al Parlamento un fatto compiuto: in questo e in altri casi ancora le circostanze escludevano affatto quella tale e tanta urgenza che non permetterebbe la convocazione delle Camere. Ciò ponderato, bisogna riconoscere che non per solo motivo di assoluta e stringente urgenza, ma per qualunque motivo e circostanza eccezionale, per cui il Governo stima di dovere e potere assumere il diritto di usurpare i poteri legislativi, questa usurpazione nel regime della sovranità parlamentare ha luogo, non di rado incoraggiata da vincoli partigiani fra Gabinetto e maggioranza del Parlamento. Il decadimento transitorio della funzione parlamentare nel rendere più frequenti queste usurpazioni, porta anche al risultato che non sempre le medesime sono oggetto di controllo e di giudizio per parte delle assemblee legislative, le quali si rassegnano a convalidare col silenzio e con voti generici di fiducia gli atti arbitrari del Governo, senza discutere, o superficialmente appena sfiorandone il contenuto e le ragioni determinatrici. È inutile trattenerci su questo fenomeno che ha esempi noti e poco edificanti. È una forma patologica delle istituzioni rappresentative ».

Questa pagina fu scritta quando imperver-sava in Italia l'abuso dei decreti-legge proclamanti lo stato di assedio in tempo di pace, con flagrante attentato alla libertà dei cittadini, or sono circa venti anni; e fu scritta precisamente da chi ha l'onore di parlarvi adesso dal banco del Governo come ministro della giustizia. Perdonatemi se l'ho letta facendo perdere al Senata una parte del suo tempo prezioso; ma ho sentito il dovere di evocare questo ricordo, perchè quando ho scritto questo, che è il mio intimo e immutato pensiero, ci voleva un po' di coraggio civile a esprimerlo in quei termini e ci voleva un po' di coraggio proprio contro quelle correnti del pensiero politico conservatore, che insorgono oggi in Senato a deprecare il decreto-legge che vi sta dinanzi e sollecita il vostro esame.

Vedete come la situazione, per un giuoco di circostanze e di vicende, si muta: io che insorgevo a difesa dello Statuto e contro l'abuso dell'usurpazione (in alcuni casi l'usurpazione può essere legittimata e l'abuso può essere sanato) io che insorgevo allora contro l'abuso della usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, il quale allora male tentava giustificarsi in nome della difesa dell'ordine e della proprietà, sorgo oggi a difendere il Governo criticato per nuovo abuso di usurpazione di questo potere a scopo di manomissione del sacro diritto di proprietà, negando nel caso presente che vi sia stato abuso e affermando la necessità del provvedimento contro cui tante critiche si appuntano. Ora, io, con parola modesta ma convinta, ho messo avanti al Senato il mio passato di giurista, il mio presente più che di ministro, di primo magistrato (mi si conceda di adoprare la frase corrente) del nostro paese; questa deve essere sufficiente garanzia per il Senato che nessun disegno malefico di violazione delle norme fondamentali che regolano il nostro istituto legislativo, le quali sono perno e garanzia di tutte le pubbliche libertà, nessun pensiero di questo genere può annidarsi nel fondo della mia coscienza, nè inquinare alcuno dei miei pensieri. Perchè dunque insisto a difendere non l'opera mia, ma quella dei miei predecessori? È soltanto per rispetto al vincolo di continuità del Governo? No, onorevoli senatori, è per la convinzione che gli acerbi attaccchi con cui è stata censurata quest'opera siano essenzialmente, dal punto di vista giuridico, infondati e ingiusti.

Si è detto: l'istituzione del tribunale delle acque (ed oggi si è aggiunto, anche, le disposizioni che toccano la proprietà e ne preparano la espropriazione senza indennità) sono disposizioni che violano gli articoli 30, 70 e 71 dello Statuto.

La critica è empirica e tendenziosa. Qualunque decreto-legge viola lo Statuto. La questione che si deve proporre è se un decreto-legge violi qualche specifica disposizione dello Statuto la quale proibisca di provvedere su quella materia mediante una legge. Questo è il caso in cui pregiudizialmente si può negare l'esame del decreto-legge. Ma nel nostro Statuto abbiamo solo due disposizioni che vietano di fare anche per legge cosa contraria allo

Statuto; se una legge si facesse l'autorità giudiziaria dovrebbe dichiararla incostituzionale.

Di questa parola « incostituzionale » si è abusato nel linguaggio giuridico: incostituzionale è soltanto un atto di potere sovrano contrario alle disposizioni fondamentali dello Statuto. Le due disposizioni di cui ho parlato sono quelle dell'art. 30 e dell'art. 71.

L'art. 30 stabilisce: « Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re ». Quindi un decreto-legge che stabilisse permanentemente un'imposta e non fosse sanzionato dalle Camere e dal Re sarebbe incostituzionale.

Sono pienamente d'accordo col valoroso collega Bensa il quale parlando di *catenacci* avvertiva che questi sono provvedimenti transitori i quali coincidono coll'immediata applicazione del tributo e rappresentano niente altro che un sequestro conservativo, una necessità momentanea superata immediatamente dalla discussione che il Parlamento intraprende sul tributo da imporsi.

L'art. 71 è quello che ho rammentato anche l'altro ieri: « Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali: non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie ». Che cosa sono i giudici naturali? Sono quelli che la legge determina. Quando noi interpretiamo questo articolo alla luce di tutta la dottrina del diritto costituzionale, sappiamo che significa che non vi può essere per qualche categoria un giudice da quello che per la stessa materia è dato a qualunque altra categoria di cittadini. Non vi sono corpi privilegiati, nè giudici d'eccezione. Non possono essere quindi creati tribunali straordinari. Certamente ieri l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ha per un *lapsus linguae* ripetuto due volte la parola « tribunale straordinario » invece di tribunale speciale, a proposito del tribunale delle acque, che è soltanto una giurisdizione speciale: io sono sicuro che vorrà rettificare... (*Segni d'assenso dell'onorevole Rolandi Ricci*)... e lo ringrazio del suo cenno di assentimento. Se le giurisdizioni speciali fossero tribunali straordinari, non si potrebbe stabilire nè per decreto-legge, nè per legge, perchè l'art. 71 vieta di stabilirli. È la tesi che io difendevo più di venti anni fa sostenendo che si sarebbero dovute da parte della Corte di cassazione

annullare le decisioni dei tribunali militari pronunciate in periodo di stato d'assedio civile, appunto perchè essi costituivano Commissioni straordinarie vietate dall'art. 71 dello Statuto. Ma di giurisdizioni speciali purtroppo l'Italia è piena; lo dico con sincero rammarico. Io non sono nemico per partito preso delle giurisdizioni speciali, ma della pletora di tali giurisdizioni ciascuno deve essere preoccupato e allarmato, perchè quanto più sono numerose tanto meno è garantito il buon esercizio della giustizia. Non è venuto mai in mente a nessuno di domandare alla Corte di cassazione l'annullamento, per violazione dell'art. 71 dello Statuto, delle decisioni di giurisdizioni speciali stabilite per legge, sebbene negli ultimi venti anni siano divenute tanto numerose, e forse moleste.

Ora, se il Governo, assumendo in via straordinaria e, ripeto la parola, in via di usurpazione, i poteri del Parlamento, crei una giurisdizione speciale, viola l'art. 71 dello Statuto? No, violerà invece l'art. 3 o l'art. 6 dello Statuto, per il fatto in sé del decreto-legge, in quanto assume un potere che non gli spetta, ma non l'art. 71 dello Statuto, il quale non vieta al potere legislativo di costituire una giurisdizione speciale. Questo il ragionamento limpido, sereno, matematico, e mi si permetta di aggiungere inoppugnabile, che sgorga naturale nella mia mente e quantunque l'onorevole senatore Bensa abbia detto che egli non ha sentito in questa discussione se non la mia parola a sostenere che non sia stato violato l'art. 71 dello Statuto, oso dire che questa mia parola che non è di oggi ma di uno studioso che medita questo argomento da un quarto di secolo, ha diritto di essere presa in qualche considerazione, e non è stata finora efficacemente confutata.

Io non dirò a lui che l'abito di difendere le cause può creare una mentalità non perfettamente obbiettiva nell'interpretazione della legge, massime quando il proposito di sostenere una determinata tesi, domina l'agile intelletto di un pensatore; questo non dirò; ma posso ben dire che la mia funzione di magistrato, che è quella che prevale sopra ogni altra nella mia individualità, la mia perfetta indifferenza dal punto di vista della paternità rispetto a questo decreto-legge, mi autorizzano a sperare che il Senato voglia,

quand' anche rimanga isolata la mia parola, dare ad essa il peso che nella sua discrezione crederà che meriti, non solo in quanto esprime la mia convinzione, ma in quanto esprime il pensiero consacrato in numerose sentenze di magistrati, in tutta la nostra legislazione di diritto pubblico, quale esiste e sotto il cui regime viviamo, e dalla quale siamo tutelati, il pensiero del Governo di oggi come del Governo di ieri.

Rimane a dimostrare che non è stato violato neppure l'art. 70, che è la trincea dietro la quale si è collocato l'Ufficio centrale. Mi si permetta di dire che neppure l'art. 70 è stato violato.

Io voglio anche abbandonare la questione del come s'interpreti la frase « organizzazione giudiziaria », ma non posso dimenticare che cosa l'art. 70 dispone: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ». Ciò significa che non è dato di derogare all'organizzazione giudiziaria se non mediante una legge; ma significa che mediante una legge a questa organizzazione giudiziaria si possa derogare. Orbene la espressione dell'art. 70 non è che la ripetizione di formule che troviamo disseminate in tutto lo Statuto, e che concernono la tutela di tutti i diritti dei cittadini. Ad esempio l'articolo 26 dispone: « La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescriva ». Volete che ci fermiamo un momento sopra questo articolo? Ebbene chi è di voi che non ricordi come nel '99 il Parlamento accordò sanzione, ossia *bill* di indennità, al decreto-legge che aveva violato l'art. 26 dello Statuto ordinando lo stato di assedio e istituendo tribunali straordinari militari in tempo di pace?

L'articolo 27, stabilisce: « Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive ».

E l'articolo 29: « Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico, legalmente accertato lo esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi ».

Lo Statuto dunque stabilisce certi principi a

tutela dei diritti dei cittadini e subordina tanto la disciplina del rispetto di questi diritti, quanto le deroghe alla piena loro garanzia, a disposizioni di leggi. E ciò per quella semplice ragione che spero di aver già sufficientemente chiarita al Senato, che lo Statuto non conosce l'esercizio di un potere straordinario legislativo accordato agli organi del potere esecutivo mediante il sistema dei decreti legge. Perciò quando lo Statuto dice che non si potrà derogare se non mediante la legge alla organizzazione giudiziaria, intende che a questa organizzazione non si possa derogare con un atto del potere esecutivo, nella sua funzione di potere esecutivo. Ma poichè nel diritto pubblico è entrato, e con la sanzione del Parlamento, l'istituto del decreto-legge, è entrata cioè l'ammissione del principio che in casi giustificabili, per adoperare la parola dello scrittore inglese, il potere esecutivo può assumere, ripeto anche usurpare, la funzione del potere legislativo, salvo chiedere un *bill* d'indennità, esso può chiedere questo *bill* per una deroga all'organizzazione giudiziaria, come lo può chiedere per qualunque altra deroga alle leggi vigenti nello Stato. La può chiedere; altro è chiedere e altro è ottenere. È qui il punto di separazione fra la teoria generale che si è dovuto costruire per necessità di fatto intorno ai decreti-leggi e la regione inaccessibile a qualunque tentativo di usurpazione in cui dominano e funzionano le prerogative del Parlamento. Si può demandare il *bill* d'indennità al Parlamento e il Parlamento può negarlo.

Così si comprende benissimo la correttezza del pensiero esposta dal senatore Polacco, quando l'altro ieri appunto consentendo con me nel riconoscere che l'art. 70 non è più violato che non lo siano gli altri articoli dello Statuto da questo decreto-legge, non riteneva però giustificabile l'usurpazione del potere legislativo per la parte che riguarda l'istituzione del tribunale speciale. Discuteremo; credo di avere argomenti per convincere il mio illustre amico senatore Polacco che era inscindibile l'urgenza della parte tecnico-giuridica dei provvedimenti da quella parte processuale e giurisdizionale. Ma il discutere di ciò non è tema di una controversia pregiudiziale. Si può, pregiudizialmente, senza esaminare il contenuto del decreto-legge, senza sentire per quali ragioni il

Governo ha creduto che fosse giustificabile la sua sostituzione arbitraria (in linea generale) al potere del Parlamento, senza discutere questo punto che finora non abbiamo discusso, ma sfiorato, si può dichiarare: « Il Senato ricusa di esaminare il decreto-legge? » Il Senato può fare quel che vuole; ma farebbe un giudizio giusto? Farebbe un giudizio precipitato che avrebbe lo scopo di impedire l'ingresso della discussione intorno al decreto-legge, del quale, come è stato detto, si possono ratificare alcune disposizioni, sopprimere altre, modificarne altre, convertirlo, se fosse una legge meno buona, a giudizio del Senato, in una legge ottima e assai feconda di bene per l'Italia.

Queste ragioni, che io credo di avere esposto con sufficiente chiarezza, riassumono lo stato del diritto nella questione, non la mia personale convinzione; nessuno deve sostituire i propri desideri personali a quello che è ormai acquisito alla coscienza giuridica del paese. Se sarò così fortunato da far penetrare nella convinzione degli onorevoli colleghi che mi hanno usato la cortesia di ascoltarmi pazientemente, la dimostrazione che non si può pregiudizialmente condannare né l'istituzione del tribunale speciale, né la supposta violazione del diritto di proprietà, denunziata pure dall'onor. Bensa, io confido che il Senato respingerà l'ordine del giorno Bensa, e pregherà l'onorevole proponente di portare invece il suo valido aiuto al miglioramento della legge.

L'onorevole Bensa, nel suo ordine del giorno, che ho qui sotto gli occhi, non si limita a dire che non doveva essere creato il tribunale speciale, e che per questo è incostituzionale il decreto; dice che « nessuna ragione di urgenza obbligava il Governo a dare norme meno ancora costituzionalmente giustificabili, di aver preteso di dettare norme in materia di giurisdizione e competenza per decreto-legge ».

Chi leggesse quest'ordine del giorno, senza conoscere la data del decreto-legge e senza rammentare le condizioni critiche d'Italia nel momento in cui fu emanato, evidentemente, vedendo firme così autorevoli come quelle dei senatori Bensa, Bergamasco e Rota, giurerebbe *in verba magistri*. Ma il decreto è del 20 novembre 1916, del tempo in cui l'Italia era nel maggior fervore dell'immane sua guerra. In

quel periodo, è lecito dirlo anche perché il Senato forse ne ha assai meno responsabilità dell'altro ramo del Parlamento, l'istituto parlamentare era rassegnato a non esercitare le sue funzioni, a lasciare il Governo libero e incontrollato nella direzione della vita del Paese e nel legiferare con una pioggia incessante di decreti-legge.

La parola sapiente del relatore dell'Ufficio centrale, la dottrina raccolta nelle sue relazioni scritte, la calda e persuasiva parola del mio collega Pantano vi hanno dimostrato quanto fosse urgente allora provvedere all'utilizzazione delle acque pubbliche come sorgente di energie che dovevano essere mezzi di difesa della vita dello Stato in contingenze così gravi. Io domando se il Senato vorrebbe affermare a cuor leggero che nel novembre 1916 nessuna ragione di urgenza autorizzasse il Governo a provvedere in questa materia. Si tratta di un ieri abbastanza vicino perché a nessuno di noi sia lecito averlo dimenticato. Dobbiamo dunque avere la persuasione che allora sarebbe stato impossibile far discutere al Parlamento un disegno di legge così poderoso e importante, e che provocava tanta lotta di interessi come dobbiamo scorgere ora qui, malgrado che i due anni trascorsi abbiano calmato molte ire e molte effervescenze allora manifestatesi.

Crede proprio in coscienza il Senato di poter dire che non c'era ragione d'urgenza per questo decreto legge? Io non posso fare il torto di pensarlo a questa illustre Assemblea, mentre il titolo di cui più altamente mi onoro è quello di farne parte. Non posso, per la conoscenza e per la stima che ho dei colleghi, pensare che il Senato sanzionerà una simile affermazione contenuta appunto nell'ordine del giorno degli onorevoli Bensa e Bergamasco. E sanzionarla a quale scopo? Allo scopo di trovarci poi dinanzi un moncone, a cui sarebbero state amputate gambe e braccia, ed anche asportato il sistema nervoso, il cervelletto. Con quell'ordine del giorno si vorrebbe passare alla discussione degli articoli solamente per quanto riguarda le modalità ed il contenuto delle nuove concessioni d'utenza delle acque pubbliche; ma queste, come sono regolate nel decreto-legge, non possono aver corso se non in base alla disciplina complessiva che intorno al regime delle acque pubbliche e alla garanzia di questo re-

gime è ivi stabilita e sistemata. Emendiamolo, modifichiamone se occorre gli articoli ad uno ad uno; ma negarne l'urgenza generale e sostanziale, il Senato non può. Deliberare di occuparsi di un informe cadavere è intraprendere un lavoro da sala anatomica, non il lavoro di un'assemblea che sente il dovere di contribuire al ravvivamento delle energie del nostro Paese, quel dovere che è stato in tante occasioni, e recentemente qui, invocato da tanti autorevolissimi senatori, e che di nuovo è stato invocato e rammentato con parole delle quali la mia scarsa loquela non sarebbe capace di eguagliare l'altezza, tanto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale come dal mio onorevole collega Pantano.

Io non prego più il senatore Bensa, per il rispetto che gli debbo, di ritirare l'ordine del giorno; prego il Senato di respingerlo. (*Ap-provazioni*).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Noi abbiamo ordini del giorno presentati da diversi colleghi ai quali ci inchiniamo per la loro sapienza e dottrina. Nessuno di noi si troverebbe in condizioni più amare e difficili quando fosse messo in votazione, l'ordine del giorno dell'amico Bensa. Dolenti di votare eventualmente contro, e non completamente illuminati per votare in favore; e ne dico la ragione. Abbiamo assistito ad un dibattito mirabile; hanno parlato i giuristi fra i migliori non solo del Senato ma dell'Italia tutta, hanno detto ragioni, che sono in contraddizioni le une con le altre; tutte però certamente di un'importanza straordinaria. Ora io credo, che, giunto a questo punto il dibattito, occorrerebbe affrontare un tentativo, vedere cioè se l'Ufficio centrale, insieme a coloro, i quali hanno parlato con tanta competenza in questa materia, volessero cercare una base d'accordo, vedere se insieme possano compilare un testo unico, che sia più accessibile anche a coloro che in questa materia non sono profondamente esperti.

Vuole l'Ufficio centrale adattarsi a questo lavoro? Possono gli altri senatori, che hanno parlato in questo dibattito unirsi all'Ufficio centrale per fare questa discriminazione così necessaria per facilitare la via a coloro che sono meno addentro a problemi così gravi? Io credo che questa proposta, per quanto abbia l'aria

di ritardare il nostro lavoro lo renderà più spedito. Perché oltre ad eliminare tutti i punti oscuri è possibile che si trovino d'accordo le varie opinioni sicché al Senato siano spianate le maggiori difficoltà per giungere ad un voto definitivo.

Quindi pregherei l'onor. Presidente di voler interrogare il Senato su questa mia proposta.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale sarà lietissimo, come ieri già dichiarai ripetutamente, di avere per collaboratori tutti i colleghi che hanno esposto dei criteri circa la composizione dei vari articoli che formano la legge; l'Ufficio centrale, come ha sentito il Senato, e come ha detto oggi il Guardasigilli, propone però il passaggio all'esame degli articoli, dando quindi un *bill* d'indennità pel passato; si tratta di esaminare gli articoli, di studiarli e coordinarli per conciliare le varie tendenze, per stabilire i limiti più giusti ed equi nei quali si possono conciliare gli interessi pubblici coi privati.

L'Ufficio centrale sarà felicissimo di avere per collaboratori i colleghi e chiede un giorno di tempo per convocare i colleghi per studiare insieme un testo unico.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Le conclusioni dell'Ufficio centrale combinano perfettamente con l'ordine del giorno che io ho presentato, e che è invece nella chiusa in perfetta antitesi con quello dei colleghi Bensa, Bergamasco e Rota. Discordo da loro nella interpretazione dello Statuto, ma li ho consenzienti nel credere che mancasse quella urgenza che l'onorevole guardasigilli ha cercato oggi di dimostrare, cosicché, partendo da punti di vista differenti, veniamo insieme alla conclusione di lamentare che siasi creato, con quella procedura spiccata del decreto-legge, un nuovo organo giurisdizionale. Ma poi il senatore Bensa e gli altri firmatari del suo ordine del giorno vanno più in là e ne traggono la conseguenza che debba quella parte essere avulsa dal decreto, discutendone il rimanente, persuasi che con questo il decreto sarà ferito a morte e si arresterà l'azione della magistratura speciale.

Io ho sostenuto in questa parte e ripeto la tesi diametralmente opposta, perchè, pur lamentando che siasi proceduto come si è proceduto, concludo: « considera tuttavia il Senato che allo stato attuale delle cose, e in vista dei numerosi emendamenti presentati sia dall'Ufficio centrale che dal Governo, si può nella chiesta conversione in legge ravvisare oramai un disegno di legge nuovo, suscettibile in ogni sua parte d'ulteriori modificazioni anche essenziali e profonde, e delibera di esaminarlo come tale e discuterlo integralmente ».

L'intendersi coll'Ufficio centrale che, giusta la proposta Bettoni, ci farebbe la cortesia di chiamarci nel suo seno per concordare un testo unico, è cosa che fa molto onore. Ma bisogna prima eliminare la opposizione radicale dell'onorevole Bensa, perchè, se egli persiste nel suo ordine del giorno, torna vano il riunirci all'Ufficio centrale. Non è solo questione di un testo unico da compilare finchè rimane la pregiudiziale, se si abbia a discutere o no di quella parte che il Bensa vorrebbe *a priori* stralciata dal decreto-legge, con che il decreto stesso sarebbe gravemente mutilato. Quindi la proposta dell'amico Bettoni non mi pare risolva la questione.

Ora, io dico: se il senatore Bensa persiste, non essendo possibile la tentata conciliazione, dobbiamo chinare il capo e sottoporre a votazione la sua proposta. Pensi però che quando pure passasse l'ordine del giorno suo, non per questo sarebbe raggiunta quella finalità ch'egli si propone. Capirei, lo dico ancora una volta, chi proponesse di respingere in blocco tutto il decreto, che allora cadrebbe del tutto; ma quando uno mi dice: discutiamone una parte, non cessa intanto il decreto dal funzionare perchè il compito del potere legislativo che deve sopra di esso pronunciarsi non è per nulla esaurito rispetto al decreto nella sua totalità. Il decreto continua ad applicarsi integralmente nella sua originaria redazione anche dopo che il Senato avrà votato che sia bensì convertito in legge, ma con tutta la sequela di modificazioni apportate dall'Ufficio centrale ed accolte dal Governo e con le altre che il Governo ha aggiunte e che oggi ci sono state comunicate dall'onorevole ministro Pantano. E così sarebbe anche se noi ne mutilassimo *a priori* tutta una parte, perchè rimane

ancora da attendere il voto dell'altra Camera. Ed essa, quando le sarà sottoposto il testo da noi votato, rimane sempre padrona di rimutarlo a sua volta, ripristinando eventualmente la parte da noi abolita, che di necessità quindi dovrebbe risottoporsi al nostro esame. Io non so quindi vedere lo scopo dell'ordine del giorno Bensa. Diamo o non diamo questo *bill* di indennità al Governo? Limitiamoci, se si persiste nell'idea che non esisteva l'urgenza di provvedere nel modo come si è provvisto, limitiamoci, dico, alla forma più blanda del mio ordine del giorno..

PRESIDENTE. Parlerà quando verrà in discussione il suo ordine del giorno.

POLACCO. Non ho inteso anticipare lo svolgimento del mio ordine del giorno, bensì chiarire, che non so come si possa accogliere la proposta che, come mozione d'ordine, ha fatto il collega Bettoni, finchè l'onorevole Bensa persiste a mantenere l'ordine del giorno suo proprio.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso, mi pare che l'onorevole relatore accetti la proposta del senatore Bettoni, ma quando sia già deliberato il passaggio all'esame degli articoli.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Logicamente.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il Governo non può che associarsi alla dichiarazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale perchè è la sola che la logica impone.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla lettura degli ordini del giorno in relazione alla loro presentazione. Prego il senatore segretario Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

« Il Senato, ritenuto che nessuna suprema ragione d'urgenza autorizzava il Governo del Re a dare norme legislative sui rapporti giuridici costituiti sotto l'impero di leggi precedenti, e che meno ancora è costituzionalmente giustificabile lo aver preteso di dettare norme in materia di giurisdizione e di competenza per decreto-legge:

« Delibera di passare alla discussione degli articoli soltanto riguardo alle disposizioni concernenti le modalità ed il contenuto delle nuove concessioni di utenza di acque pubbliche.

« Bensa, Bergamasco, Rota ».

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 LUGLIO 1919

« Il Senato si duole che il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, concernente le derivazioni di acque pubbliche, con la istituzione non urgente di una Magistratura speciale abbia esorbitato dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge;

« Lamenta che il ritardo, indipendente dalla volontà propria e dal proprio Ufficio centrale, nella discussione sul decreto stesso abbia consentito intanto a quella magistratura di funzionare, come tuttora funziona da oltre un biennio;

« Considera tuttavia che allo stato attuale delle cose, e in vista dei numerosi emendamenti presentati sia dall'Ufficio centrale, sia dal Governo, si può nella chiesta conversione in legge ravvisare oramai un disegno di legge nuovo, suscettibile in ogni sua parte di ulteriori modificazioni, anche essenziali e profonde;

« E delibera di esaminarlo come tale e discuterlo integralmente.

« Polacco ».

« Il Senato, in considerazione della urgente e grande importanza per la utilizzazione completa delle acque pubbliche, di un vero piano regolatore a tale scopo preordinato, ed in conformità del voto espresso dall'Ufficio centrale circa gli studi per una riforma dell'attuale circoscrizione del Genio civile, per quanto riguarda il problema delle acque, sulla base dei bacini o gruppi di bacini idrografici, e ritenendo insufficienti le disposizioni adottate col decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055, invita il Governo a dare un più ampio sviluppo scientifico, tecnico, amministrativo e finanziario al servizio meteorologico ed idrometrico per lo studio dei bacini stessi.

« Del Carretto ».

« Il Senato, compreso dell'assoluta necessità per l'economia nazionale che venga affrettato nel modo più rapido e possibile lo sviluppo dell'utilizzazione idrica e dell'energie idroelettriche della nazione, passa alla discussione degli articoli.

« Garavetti ».

Chiedo all'onorevole senatore Bensa se mantiene il suo ordine del giorno.

BENSA. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.
(È appoggiato).

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno Garavetti.

Riguardo all'ordine del giorno Polacco, per la parte di motivazione che mette capo alla deliberazione di passare alla discussione degli articoli, esso è perfettamente conforme al pensiero del Governo, dal momento che constata quale è stata la condotta dell'attuale Ministero rispetto al disegno di legge, col proporre nuovi emendamenti, coll'accettare gran parte di quelli proposti dall'Ufficio centrale, col trasformare insomma il primitivo decreto-legge in un vero e proprio nuovo disegno di legge. Ma nell'ordine del giorno dell'onorevole Polacco c'è una parola, che per il riguardo che il Ministero attuale deve serbare verso i suoi predecessori, non può passare senza osservazione. Dice l'ordine del giorno del senatore Polacco:

« Il Senato si duole che il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, concernente le derivazioni di acque pubbliche, con la istituzione non urgente di una magistratura speciale abbia esorbitato dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge ».

Orbene, se non fosse accolto l'ordine del giorno dell'onorevole Garavetti, e io auguro che lo sia, e venisse in votazione l'ordine del giorno del senatore Polacco, io lo pregherei di voler sostituire il « si duole » con un'altra parola che potrebbe essere « rileva ». Il Senato non ha certamente bisogno, nella sua grande autorità, di fare lamentazioni per infiggere una censura. Con questa preghiera non intendo esprimere una accettazione, condizionata o subordinata, dell'ordine del giorno Polacco.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dichiaro che accolgo l'invito dell'onorevole guardasigilli, nel senso di sostituire nel mio ordine del giorno alla espressione « si

duole » la parola « rileva »; già essa acquista sufficiente colorito da tutta la discussione di questi giorni. Mi permetto poi di far osservare che il mio ordine del giorno è concepito in modo che può votarsi per divisione, giacchè consta di tre commi che si prestano ad esser messi in votazione separatamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione degli ordini del giorno.

Metterò innanzi tutto in votazione l'ordine del giorno del senatore Bensa, avvertendo che esso non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'ordine del giorno del senatore Bensa è pregato di alzarsi.

L'ordine del giorno del senatore Bensa non è approvato. (*Commenti*).

Rileggo l'ordine del giorno del senatore Garavetti:

« Il Senato, compreso dell'assoluta necessità per l'economia nazionale che venga affrettato nel modo più rapido possibile lo sviluppo dell'utilizzazione idrica e delle energie idroelettriche della Nazione, passa alla discussione degli articoli ».

Chiedo se questo ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

È appoggiato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavetti per lo svolgimento del suo ordine del giorno.

GARAVETTI. Non avendo preso parte alla discussione generale, sento il dovere di dire brevissime parole ad esplicazione del mio ordine del giorno che ora viene in votazione. Nel formulare quest'ordine del giorno io sono partito dal principio che lo spirito animatore del disegno di legge è evidentemente la necessità che in questo grande svolta della storia economica d'Italia si è rivelata allo Stato, di una disciplina giuridica delle acque, che agevoli ed assicuri il più rapido e maggiore svolgimento delle industrie idro-elettriche.

Di due ordini sono le principali obiezioni che si sono mosse a questo disegno di legge. Innanzi tutto la illegalità della costituzione della nuova giurisdizione dei Tribunali delle acque e intrinsecamente la imperfetta organizzazione dei medesimi. In secondo luogo il disconoscimento troppo rude, che qualcuno non

ha esitato a qualificare bolscevico, del tradizionale classico diritto di proprietà sulle acque. Gravissime obiezioni indubbiamente, che furono materia di sapienti disquisizioni e critiche da parte degli illustri maestri del diritto che parlarono nelle sedute precedenti, riscuotendo meritati applausi del Senato. Ma, a mio modesto avviso, dopo il discorso del nostro collega Rolandi Ricci, dopo gli emendamenti ieri distribuiti, dopo il discorso dell'onorevole Pantano e le autorevoli dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli d'oggi, quelle obiezioni hanno perduto molto di quell'efficienza perentoria che prima presentavano.

L'on. Rolandi Ricci fu come sempre mirabile per estetica oratoria e per forza di ragionamento nel suo discorso di ieri, ma fu anche mirabile per lo spirito di mansuetudine e di larga condiscendenza con cui pure, a nome dell'Ufficio centrale, si dichiarò disposto ad accogliere qualsiasi emendamento che mirasse a migliorare la legge, anche nei riguardi delle principali obiezioni mosse dagli oppositori.

A questo stesso spirito di conciliazione mi è sembrato informata oggi la pur vibrata e calda parola dell'on. Pantano.

Queste le ragioni del mio ordine del giorno, che non vuol essere di plauso incondizionato al disegno di legge, ma espressione della necessità attuale del suo sollecito esame da parte del Senato e di sicura fiducia nei perfezionamenti che questo esame apporterà.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. A me pare che l'ordine del giorno del senatore Polacco, al quale credo che aderiscano i firmatari dell'ordine del giorno del senatore Bensa, se non pregiudiziale, però nelle argomentazioni che lo suffragano abbia il contenuto di precedenza sull'ordine del giorno del senatore Garavetti. E prescindendo anche da queste ragioni di forma credo che, sia conforme a quanto hanno parlato i diversi oratori, sia a quanto ha dichiarato l'illustre presidente della Commissione e l'illustre relatore di essa, sia a quanto ha affermato testè nel suo patriottico discorso l'onorevole Pantano e venne confermato autorevolmente dal ministro Guardasigilli, da tutto il complesso insomma di questa discussione e di questi diversi discorsi, balzi, per chi esamini lealmente le cose, il concetto fonamen-

tale che traspare dall'ordine del giorno del senatore Polacco, che cioè al disegno di legge bisogna portare, e già alcuni vennero presentati, molti, ma molti emendamenti.

Dico questo perchè, se noi invece oggi presentiamo all'approvazione del Senato prima l'ordine del giorno Garavetti, sorvoliamo su tutti questi accenni di emendamenti, ai quali invece han fatto plauso chi più chi meno tutti gli oratori che han parlato, e mi pare anche l'Ufficio centrale ed i ministri; quindi io credo sia giusto interrogare il Senato sopra un ordine del giorno che risponde ai concetti ed ai sentimenti espressi dai vari senatori.

Si è perciò, che sia per la procedura, perchè l'ordine del giorno Polacco per così dire riveste un carattere preliminare, sia riguardo alla sostanza e precisamente alla realtà delle cose, e perchè avvenga realmente quel che venne dichiarato dall'illustre relatore della Commissione, che è qui ad accogliere tutti gli emendamenti che vengono presentati, io credo che, invece di mettere in votazione l'ordine del giorno Garavetti, che è di pieno plauso alla legge e di passare senz'altro alla discussione degli articoli, sia più conforme e più consentaneo al pensiero espresso dai vari senatori, di mettere prima in votazione l'ordine del giorno Polacco.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Io chiedo di esaminare se, dopo il rigetto dell'ordine del giorno Bensa, non sarebbe opportuno che ora il Senato prendesse in considerazione la proposta fatta dal senatore Bettoni.

Questo metodo escluderebbe la riserva mentale che l'onor. Rota, ingiustamente a mio avviso, suppone contenuta nell'ordine del giorno Garavetti, la quale non era certo nell'animo del proponente, come è apparso dalle dichiarazioni con cui lo ha svolto, e tanto meno è nell'animo del Governo. Non sarebbe dignitoso che nessuno di noi, compreso l'Ufficio centrale, la pensasse diversamente. In ogni modo poichè il senatore Bettoni ha proposto che, eliminata la pregiudiziale delle pregiudiziali, si stabilisca che l'Ufficio centrale, insieme con i vari proponenti di emendamenti e col Governo rediga

un testo unico delle varie proposte coordinate fra loro, e poichè a questo compito l'on. senatore Rota porterà il contributo della sua esperienza e dottrina, mi pare che quando il Senato abbia accettato, come il Governo dichiara di accettare, la proposta Bettoni, già accolta dall'Ufficio centrale, si possa votare l'ordine del giorno Garavetti, tranquilli che in esso non vi è alcun sottinteso, nessuna piega insidiosa.

Faccio queste dichiarazioni a nome del Governo; il Senato vedrà se in base a ciò si possa deliberare la discussione degli articoli.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sarò brevissimo. Non per la smania di vedere messo in votazione un mio ordine del giorno, ma io ci insisto, perchè ritengo consono all'andamento della nostra discussione che il Senato si pronunci apertamente sull'argomento. Lo esige, non dirò la dignità del Senato, ma quanto meno un sentimento di coerenza, trattandosi di un punto troppo vitale. Respingasi pure il mio ordine del giorno se si crede che il Ministero del tempo abbia operato benissimo, ma su questo che è stato il pernio della discussione di questi giorni, un'affermazione conclusiva ed esplicita mi pare che assolutamente non possa mancare.

PRESIDENTE. Siccome le conclusioni dell'ordine del giorno Garavetti e del suo sono identiche, perchè concludono ambedue per il passaggio agli esami degli articoli, e siccome quello dell'onor. Garavetti è più semplice e più largo, a norma del regolamento, io dovrei dargli la precedenza. Era poi mia intenzione, poichè nel suo ordine del giorno, onorevole Polacco, c'è una espressione che implica un altro concetto, del quale non si fa cenno nell'ordine del giorno Garavetti, di porre in un secondo tempo in votazione il suo ordine del giorno.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'onorevole Presidente sa troppo bene dirigere le nostre discussioni, perchè io possa fare questioni formali. Vuol dire che chi è favorevole al mio ordine del giorno voterà contro quello del senatore Garavetti. Io non domando la precedenza del mio, escludo però che si passi la spugna su tutta la discussione di questi giorni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Il collega Polacco ha parlato di dignità del Senato, in omaggio alla quale io sono costretto a domandare se siamo in numero legale; chiedo perciò al Presidente di avere la cortesia di verificarlo.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Bettoni ha chiesto che sia verificato se il Senato è in numero legale, prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale.

BISCARETTI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dall'appello nominale risulta che il Senato non è in numero legale.

Il seguito della discussione è perciò rinviato a domani.

PRESIDENTE. Comunico che alle interrogazioni dei senatori Fracassi, De Novellia e Scaramella-Manetti sono state trasmesse le risposte scritte dai ministri competenti e che a norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico dell'odierna tornata.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali concernenti le derivazioni di acque pubbliche » (Nn. 316-A-bis, 326-A-bis, 416-A-bis, 316-bis-A, 451 e 452).

II. Interpellanza del senatore Di Brazza al Presidente del Consiglio per sapere se intenda pubblicare la relazione del senatore Gavazzi sulla inchiesta affidatagli per acquisti di materiale per aeronautica in America e se e quali provvedimenti abbia preso in relazione alle conclusioni dell'inchiesta stessa.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Distacco delle frazioni di Torrazza e Borgogio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo (N. 418);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 423).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

FRACASSI. Al ministro della guerra — « Per sapere se non creda improrogabile dovere del Governo migliorare il soldo ed il vitto delle truppe, per obbligo di giustizia e per far cessare la stridente ingiustificabile disparità di trattamento fra il soldato italiano e quello delle altre nazioni nostre alleate ».

RISPOSTA. — « Il benessere del soldato, quale nasce dalla migliore soddisfazione de' suoi bisogni e quale si riflette sul morale e sull'opera del medesimo, è oggetto di continua osservazione e di cura costante per parte di questo Ministero e del personale gerarchico di governo: onde l'onorevole interrogante può ritenere che non v'è grado desiderabile di quel benessere che non sia dalle autorità militari desiderato e perseguito.

« Quanto al soldo, invero, si è provveduto con Regio decreto 10 corrente, n. 1140, a concedere una indennità giornaliera straordinaria di centesimi trenta ai caporali e soldati.

« Quanto al vitto, sono necessarie alcune osservazioni.

« Durante le operazioni di guerra, le nostre truppe combattenti godevano di un trattamento alimentare sostanzialmente pari a quello delle truppe alleate, pur non entrandovi l'eccesso di materia azotata (carne) e di alcaloidi (caffè e tè), proprio dei loro tipi di razione, perchè assolutamente contrario alle abitudini del cittadino italiano e sostituito invece con cibi più graditi e conformi al gusto nazionale, come pasta, legumi e verdura. Talchè, mentre com'è noto, per un lavoro moderato si richiedono non più di 2,500 calorie, la nostra razione ne sviluppava circa 4,000. Le truppe territoriali alla loro volta ne avevano una che ne sviluppava più di 3,000. Dopo l'armistizio invece, ragioni di opportunità determinavano la riduzione ed unificazione dei due tipi di razione stabiliti per le truppe in campagna e di guarnigione; onde se ne stabilì uno, d'accordo col Comando supremo, che è da ritenersi del tutto soddisfacente. Esso comprende invero 700 gr. di pane, 200 di carne fresca, congelata per tre volte la settimana, 150 di carne americana in scatole per due volte ed una uguale di salmone;

poi pasta o riso, legumi o patate, caffè, zucchero e condimento. A truppe in località disagiata o sottoposta a lavori faticosi, si dà un supplemento di 100 gr. di pane, uno di pasta o riso, legumi e caffè e zucchero, formaggio, vino e generi di conforto. A truppe in servizio di ordine pubblico si sono accresciute le distribuzioni di pasta, di condimento, di caffè o vino e talora di carne in conserva, fino a una scatoletta per individuo in casi straordinari.

« D'altra parte, sono da tenersi presenti le difficoltà di approvvigionamento alimentare variabili da Stato e Stato e le abitudini di sobrietà proprie della maggioranza delle popolazioni italiane, alle quali tuttavia non è tolto di mantenere alacre lo spirito e vigoroso il corpo.

« Tutto considerato perciò, credo che il nostro soldato non abbia motivo di lagnanza. Anzi, nel suo discernimento e buon cuore, ha già notato come il confronto sia da farsi non fra militari alleati, ma fra soldato e cittadino italiano e come si risolve tutto a suo vantaggio. Del resto tutti coloro, e furono molti, che hanno amorosamente visitato il nostro soldato nelle linee e nelle località dove stava raccolto a riserva hanno notato come il suo trattamento rispetto al vitto era se non largo quale sarebbe desiderabile, tuttavia sano e sufficiente. Quanto al soldo, nei limiti della disagiata finanza, l'onorevole senatore vorrà ammettere che quanto si poteva fare si è fatto.

« Il Ministro

« ALBRICCI ».

SCARAMELLA MANETTI. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se nei riguardi degli ufficiali studenti appartenenti alla classe 1900 non riterrebbe opportuno prorogare il loro servizio di prima nomina all'epoca in cui detta classe verrà chiamata alle armi ».

RISPOSTA. — « Gli allievi ufficiali della classe 1900 all'uscita degli Istituti militari nei quali avevano frequentato i corsi prescritti, vennero interpellati perchè facessero conoscere se intendevano compiere subito un primo servizio di prima nomina di tre mesi, senza pregiudizio di ulteriori obblighi che avrebbero dovuto soddisfare col grado di sottotenente, al-

lorquando sarebbero stati richiamati alle armi insieme alla loro classe di leva.

« Vennero pure avvertiti che solo in caso affermativo sarebbero stati nominati sottotenenti, non potendo il Ministero di loro alcun affidamento circa la futura promozione ad ufficiale senza ulteriori accertamenti.

« Gli allievi che accettarono di far subito il primo periodo di servizio di prima nomina lo iniziarono in maggio; quelli di essi che erano studenti universitari invece vennero autorizzati a cominciare il servizio stesso al 1° agosto per dar loro il tempo di superare gli esami della sessione estiva.

« Premesse tali condizioni, dato che gli ufficiali studenti della classe 1900 i quali debbono iniziare al 1° agosto i tre mesi di servizio di prima nomina hanno preso formale impegno di compierlo in tale epoca, e considerato che essi sono stati nominati ufficiali soltanto in seguito alla suddetta opzione, non è possibile prorogare il loro servizio all'epoca in cui sarà chiamata alle armi la loro classe, tanto più che tale proroga costituirebbe una ingiustizia rispetto ai loro colleghi non studenti che tale servizio hanno già iniziato fino dallo scorso maggio.

« Il Ministro

« ALBRICCI ».

DE NOVELLIS. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda utile e necessario provvedere a che gli ufficiali studenti restino nelle sedi ove sono le Università in cui furono iscritti, e ciò perchè, anche in questi mesi essi possano dedicarsi agli studi e colmare quei vuoti, che l'assenza dai centri scientifici durante la guerra, ha certamente causato ».

RISPOSTA. — « Il ritorno dei militari studenti ai rispettivi centri di mobilitazione, dopo superati gli esami della sessione estiva, è stato imposto da imprescindibili necessità intimamente legate al complesso dei provvedimenti riguardanti la smobilitazione.

« Ogni deroga alle disposizioni suddette, produrrebbe attualmente un perturbamento che si risolverebbe sempre in un ritardo di licenzia-

mento di altre categorie di ufficiali egualmente benemeriti e che verrebbero quindi ad esser lesi nei loro diritti.

• Se le condizioni dei quadri, col progredire della smobilitazione, lo permetteranno, il Ministero non mancherà di tener nel dovuto conto le speciali condizioni degli studenti, come ha

già dichiarato al Senato allorchè ebbe l'onore recentemente di parlare sull'argomento.

« Il Ministro

« ALBRICCI ».

Licenziato per la stampa il 10 ottobre 1919 (ore 11)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.